amministrativ@mente

Rivista di diritto amministrativo

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Diretta da
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei

Direttore Responsabile
Marco Cardilli

Coordinamento Editoriale
Luigi Ferrara, Giuseppe Egidio Iacovino,
Carlo Rizzo, Francesco Rota, Valerio Sarcone

FASCICOLO N. 3-4/2018

estratto

Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Salvatore Bonfiglio, Gianfranco D'Alessio, Gianluca Gardini, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Angelo Piazza, Alessandra Pioggia, Antonio Uricchio, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Annamaria Angiuli, Helene Puliat, J. Sánchez-Mesa Martínez, Andry Matilla Correa.

Comitato dei referee

Gaetano Caputi, Marilena Rispoli, Luca Perfetti, Giuseppe Bettoni, Pier Paolo Forte, Ruggiero di Pace, Enrico Carloni, Stefano Gattamelata, Simonetta Pasqua, Guido Clemente di San Luca, Francesco Cardarelli, Anna Corrado,Fabrizio Cerioni, Gaetano Natullo, Paola Saracini, Mario Cerbone, Margherita Interlandi, Bruno Mercurio, Giuseppe Doria, Salvatore Villani.

Comitato dei Garanti

Domenico Mutino, Mauro Orefice, Stefano Toschei, Giancarlo Laurini, Angelo Mari, Gerardo Mastrandrea, Germana Panzironi, Maurizio Greco, Filippo Patroni Griffi, , Vincenzo Schioppa, Michel Sciascia, Raffaello Sestini, Leonardo Spagnoletti, Giuseppe Staglianò, Alfredo Storto, Alessandro Tomassetti, Italo Volpe.

Comitato editoriale

Laura Albano, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Sergio Contessa, Ambrogio De Siano,Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Laura Letizia, Massimo Pellingra, Stenio Salzano, Francesco Soluri, Giuliano Taglianetti, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano.

amministrativamente
Rivista di diritto amministrativo

La Figura Juspubblicistica del Cavaliere Gerosolimitano
(Saggio)

di Avv. Gregorio Sarlo JD PhD*

Abstract

I Cavalieri Gerosolimitani quindi, non hanno perso la loro natura giuridica di *milites* dal medioevo ad oggi, né rispetto alle tradizioni del loro Ordine, né tanto meno rispetto all'Ordinamento Melitense del quale sono al contempo fondamento ed emanazione. La loro configurazione giuridica non è nella sostanza modificata dai tempi del Beato Fra' Gerardo Sasso. In breve senza *miles* non vi può essere l'Ordine perché i Cavalieri sono *milies*, i quali per loro natura sono militari in un senso ed in una dimensione che ha una radice comune e punti di assoluta vicinanza con le Forze Armate così come punti di chiara e sostanziale differenza.

* Docente a Contratto presso l'Istituto Utriusque Jure della Pontificia Università Lateranense.

Dei Cavalieri Gerosolimitani o Cavalieri di Malta ci si riferisce il più delle volte anche in dottrina con riguardo all'Istituzione alla quale essi fanno capo e di cui per appartenenza sono emanazione, con il difetto sistematico di non aver dato giusta luce in ambito giuridico alla persona fisica in quanto Membro, mancando di porsi in modo analitico ricostruttivo rispetto alla sua rilevanza ordinamentale. La Persona fisica in quanto Cavaliere è un soggetto giuridico juspubblicistico sul quale l'Ordinamento Melitense si è costruito ed evoluto così come si può ancora evincere ai nostri giorni sulla base della primitiva Regola del Suo illustre fondatore il Beato Fra' Gerardo Sasso Patrizio di Scala, e redatta successivamente in una formulazione più articolata in forma scritta dal Suo successore Fra' Raimondo Du Puy intorno al 1149-1153, secondo quanto è possibile ricostruire dalle fonti. Questo aspetto della Regola primordiale incentrato sulla Persona del Cavaliere, oltre a costituire quale *Grundnorm*[1], nella sua forma primitiva (risalente quindi al Beato Fra' Gerardo) il fondamento costruttivo, si pone e si è posta rispetto ai soggetti Persone fisiche che ne hanno costituito il primo nucleo fondante, dal punto di vista religioso la comunità originaria.

Così ad esempio cariche come quelle del Gran Maestro, del Gran Commendatore, dei Gran Priori vengono riservate ai Cavalieri di Giustizia, i quali sulla base dell'Art. 11 Parag. 1 e 2 della Carta Costituzionale hanno nel loro particolare status giuridico di Cavalieri Professi la condizione per il loro conferimento elettivo, in quanto l'Ordinamento non prevede Cariche su base dinastica. La disposizione normativa si integra con la previsione della presenza, in capo a tali Professi, dei requisiti previsti per l'ammissione quali Cavalieri di Onore e Devozione o di Grazia e Devozione, così come ribadito dal Paragrafo 4 dell'Art. 11 della Carta Cost.. Si chiarisce l'aspetto più immediato di tale previsione in quanto, i Cavalieri di Giustizia vengono tradizionalmente ricevuti nell'Ordine prima in qualità di Cavalieri nel Terzo Ceto per poi passare eventualmente al Secondo (Obbedienza) e/o al Primo (quello di Giustizia appunto) con l'emanazione dei Pubblici Voti; Voti che portano i Cavalieri canonicamente allo status di Religiosi, nel caso specifico dell'Ordine di Malta quali Religiosi laici[2] e Militi[3]. Il cuore dell'identità tan-

[1] Tolti i riferimenti ispiratori Evangelici di carattere normativo, ovvero quei principi e norme di Diritto Positivo Divino Rivelato che costituiscono, alla radice, la più profonda comunanza di fonti con l'Ordinamento Canonico e ne spiegano la base altrettanto radicata alla base dei rapporti particolarissimi tra questi due Ordinamenti nonché la vera natura del reciproco riconoscimento legato alla peculiarità oggettiva di ciascuno dei due. Un punto questo che rappresenta la base dei rapporti tra questi due Ordinamenti non solo dal punto di vista strettamente giuridico, che ne aiuta a cogliere una corretta prospettiva ricostruttiva. Si riescono così a comprendere dalla Bolla del Sommo Pontefice Pasquale II [al secolo S.Em.ma il Card. Raniero OSB Clun. dell'Ordine dei Presbiteri del Titolo di San Clemente già Abate di San Lorenzo Fuori le Mura] nota con il nome di *Pie Postulatio Voluntatis* del 1113, le paterne e speciali concessioni che i Pontefici hanno riservato nella storia quasi millenaria al Sovrano Militare Ordine di Malta.

[2] Il riferimento canonistico è quello disciplinato attualmente dal Can. 588 C.i.C. ai §§ 1 e 3:

Can. 588

§1. Lo stato di vita consacrata, per natura sua, non è né clericale né laicale.

§2. Si dice istituto clericale quello che, secondo il fine o il progetto inteso dal fondatore, oppure in forza di una legittima tradizione, è governato da chierici, assume l'esercizio dell'ordine sacro e come tale viene riconosciuto dall'autorità della Chiesa.

§3. Si chiama invece istituto laicale quello che, riconosciuto come tale dalla Chiesa stessa, in forza della sua natura, dell'indole e del fine, ha un compito specifico, determinato dal fondatore o in base ad una legittima tradizione, che non comporta l'esercizio dell'ordine sacro.

to giuridico-definitoria quanto religiosa risiede quindi nella *Hospitalitas*[4], nella laicale identità primitiva, nella milizia[5], che sono state poste a fondamento della prima Comunità capeggiata dal Beato Fra' Gerardo Sasso Patrizio di Scala. Risulta perciò utile approfondire brevemente un aspetto prodromico che è quello solitamente relegato al breve passaggio del riferimento normativo "tradizionalmente"[6]. Un riferimento normativo che ha trovato spazio con la Carta Costituzionale del 1961[7], la quale è rimasta pur con la Sua successiva modificazione il modello legislativo[8], perfettamente in linea con la continuità ti-

[3] I Cavalieri di Giustizia in quanto Religiosi laici, come si è detto intraprendo inizialmente il loro cammino Melitense con la Ricezione nell'Ordine Gerosolimitano quali Membri del III Ceto ovvero tradizionalmente dalle Categorie di cui all'Art. 8 Parag. 1 lettera C) categoria a) e c) della Carta Costituzionale del 1961 riformata nel 1997 [del 28-30 Aprile 1997 dal Capitolo Generale Straordinario sotto il Gran Maestro S.A.Em.ma Fra' Andrew Willoughby Ninian Bertie] (come si evince dal combinato disposto con l'Art. 11 Parag. 2 e Parag. 4) di seguito riportato:

Titolo II · I *Membri dell'Ordine* · Articolo 8 *I Ceti*

Parag. 1 I membri dell'Ordine si dividono in tre ceti:

A) il primo ceto è costituito dai Cavalieri di Giustizia, ovvero Professi, e dai Cappellani Conventuali Professi che hanno emesso i Voti religiosi;

B) il secondo ceto è costituito dai membri in Obbedienza che pronunziano la promessa di cui all'art. 9, parag. 2, e sono suddivisi in tre categorie:

a) Cavalieri e Dame di Onore e Devozione in Obbedienza
b) Cavalieri e Dame di Grazia e Devozione in Obbedienza
c) Cavalieri e Dame di Grazia Magistrale in Obbedienza;

C) il terzo ceto è costituito da quei membri che non emettono Voti religiosi né Promessa, ma vivono secondo le norme della Chiesa, pronti ad impegnarsi per l'Ordine e per la Chiesa, e sono suddivisi in sei categorie:

a) Cavalieri e Dame di Onore e Devozione
b) Cappellani Conventuali "ad honorem"
c) Cavalieri e Dame di Grazia e Devozione
d) Cappellani Magistrali
e) Cavalieri e Dame di Grazia Magistrale
f) Donati e Donate di Devozione.

Parag. 2 - I requisiti di idoneità per i singoli ceti e categorie sono accertati a norma del Codice.

[4] Che contiene a sua volta l'*Obsequium Pauperum*.

[5] Milizia che nel mondo cristiano e cattolico non può prescindere dall'archetipo del *Miles* per eccellenza ovvero San Michele Arcangelo Principe delle Milizie Celesti.

[6] Titolo I · *L'Ordine e Sua Natura* · Articolo 1 *Origine e Natura dell'Ordine*

Parag. 1 IL Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, sorto dal gruppo degli Ospitalari dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, chiamato dalle circostanze ad aggiungere ai primitivi compiti assistenziali un'attività militare per la difesa dei pellegrini della Terra Santa e della civiltà cristiana in Oriente, sovrano, successivamente, nelle isole di Rodi e poi di Malta, è un Ordine religioso laicale, tradizionalmente militare, cavalleresco e nobiliare.

[*omissis*].

[7] Art. 1 *Origine e natura dell'Ordine*

1) Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, sorto dal Gruppo degli Ospitalarj dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, chiamato dalle circostanze ad aggiungere ai suoi primitivi compiti assistenziali una attività militare per la difesa degli stessi pellegrini e per quella della Terra Santa e della Civiltà Cristiana in Oriente, sovrano successivamente delle Isole di Rodi e poi di Malta, è un Ordine religioso laicale, militare, cavalleresco, tradizionalmente nobiliare.

[*omissis*].

[8] Precedentemente agli Statuti del 1921 ed alla successiva Carta Costituzionale del 1961 non si era posta, quale prospettiva ed esigenza da parte del Legislatore Melitense, la necessità di una Carta Costituzionale all'interno dell'Ordinamento che sia era sviluppato nei secoli attraverso le proprie norme nella forma degli Statuti, delle Consuetudini e degli Usi, nonché quel consistente numero di Atti Legislativi Pontifici che nei secoli hanno concesso o riconosciuto all'Ordine privilegi da parte dei Sommi Pontefici. Così anche si esprimeva la Carta Costituzionale del 1961:

Art. 7 *Diritti acquisiti, consuetudini e privilegi*

Rimangono intatti i diritti acquisiti, le consuetudini, e i privilegi concessi o riconosciuti all'Ordine dai Sommi Pontefici, in quanto siano in vigore a norma del Diritto

pica e caratterizzante di questo Ordinamento. In realtà la qualificazione "tradizionalmente", assume per se un contenuto giuridico particolare all'interno dell'Ordinamento Melitense, ed ha una peculiare valenza legata *ab substantiam* alla natura stessa dell'Istituzione. Il Parag. 1 dell'Art. 1 della Carta Costituzionale ne connota il *modus* della tradizione in militare, cavalleresca e nobiliare avendo così il Legislatore modificato in modo più puntuale l'estensione giuridica ora richiamata rispetto alla formulazione del 1961. Militare quindi in quanto costituito da *milites*, da cui ne deriva la costruzione gerarchica legata al modello giuridico proprio, ed alle funzioni di militanza armata che oggi storicamente si trovano ordinariamente evolute nel ritorno al cuore primitivo Hospitaliero dell'Ordine[9]. In tal senso

Canonico, della presente Carta Costituzionale e del Codice.

[9] Hospitaliero in quanto legato alla realizzazione del concetto cristiano di Hospitalitas ed in modo tipicamente peculiare per l'Ordine Gerosolimitano che si fonda su questo concetto legato alla ospitalità, al rifugio di pellegrini e passeggieri, alla cura dei malati, alla loro scorta e difesa. Una vocazione che si riflette quindi nella difesa dell'Ospite e di quanto gli appartiene in termine di dignità e cose; ospitalità dunque che si accompagna all'uso delle Armi non solo fisiche ponendosi quale difesa. Il riferimento normativo dell'Hospitalits lo troviamo nel secondo Articolo della Carta Costituzionale Melitense lì dove alla seconda parte del Paragrafo 2 la norma parla di "campo ospedaliero, inclusa l'assistenza sociale e sanitaria, anche in favore delle vittime delle calamità eccezionali e delle guerre, curandone l'elevazione spirituale e rafforzandone la fede in Dio.". Tanto ciò è vero che nella stessa Bolla Pontificia con la quale S.S. Pasquale II Pontefice Maximo mette sotto la Sua protezione e di quella della Chiesa di Cristo di cui è Vicario, ci dice, riferendosi al Beato Fra' Gherardo Sasso Patrizio di Scala "essendoci compiaciuti delle pie premure tue per l'ospitalità, accogliamo le tue istanze con paterna amorevolezza"* (*Dissertazione di PAULO ANTONIO PAOLI della Congregazione della Madre di Dio e Presidente dell'Accademia de' Signori Nobili Ecclesiastici., *Dell'Origine ed Istituto del Sacro Militar Ordine di S. Giovanni Battista Gerosolimitano detto di Rodi, oggi di Malta*, Nella Stamperia di Lugi Perego Salvioni nella Sapienza, Roma, M. D C C. LXXXI., 1781., Con licenza de' Superiori., A Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Romualdo Braschi Onesti Nipote della Santità di N.S. Pio Papa Sesto Suo Maggiordomo e Cavaliere dell'Ordine Gerosolimitano., Capitolo VI. *Dell'Ospitalità primo fine dell'Istituto, e come aveva annesso l'Esercizio dell'Armi.*, pp. 106-115, p. 109); ovvero "Nos itaque piis hospitalitatis tuæ studiis delectati petitionem tuam paterna benignitate suscipimus". Giustamente ricorda anche Mons. Prof. Fra' LUIGI MICHELE DE PALMA PhD (Theol.) D.Phil. Cappellano Conventuale Professo del SMOM, Ordinario di Storia della Chiesa presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, *La Pie Postulatio Voluntatis di Pasquale II in favore dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme (1113)*, in *Lateranum Facoltà di Teologia*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2012, LXXIX/2, pp. 469-483, *Il patrocinio di San Pietro*, pp. 475-478, p. 476 "Si trattava di una *fraternitas* di laici *hospitalarii*, dediti cioè all'esercizio della carità sotto la forma dell'ospitalità[22]." (Lo scritto del Prof. de Palma è stato poi riedito Mons. Prof. Fra' LUIGI MICHELE DE PALMA PhD (Theol.) D.Phil. Cappellano Conventuale Professo del SMOM, Ordinario di Storia della Chiesa presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, *La Pie Postulatio Voluntatis di Pasquale II in favore dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme (1113)*, in a cura di Prof. PAOLO CAUCCI VON SAUCKEN JD LittD, *I Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, la Pie Postulatio Voluntatis e la Terrsanta*, Volumnia Editrice, in Perugia, 2014, Ven.do Gran Priorato di Roma · Centro Internazionale di Studi Melitensi Perugia-Magione · Atti del Incontro di Studi Melitensi 18 maggio 2013 Castello di Magione, 63 pp., ISBN 9788889024706, pp. 41-47, e nuovamente Mons. Prof. Fra' LUIGI MICHELE DE PALMA PhD (Theol.) D.Phil. Cappellano Conventuale Professo del SMOM, Ordinario di Storia della Chiesa presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, *La Pie Postulatio Voluntatis di Pasquale II in favore dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme (1113)*, in a cura di Mons. Prof. Fra' LUIGI MICHELE DE PALMA PhD (Theol.) D.Phil. Cappellano Conventuale Professo del SMOM, Ordinario di Storia della Chiesa presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, *Primi testi normativi degli Ospedalieri*, Ecumenica Editrice, Bari, 2016, Melitensia 15, Prima Edizione Italiana con traduzione di Angela Sammarco Conte, Monografie del Centro Studi Melitensi sotto l'Alto Patrocinio di S.E. il Gran Priore di Napoli e Sicilia il Ven.do Balì Fra' Lugi Naselli di Gela, Collana diretta da Mons. Prof. Fra' Luigi Michele de Palma PhD (Theol.) D.Phil. Cappellano Conventuale Professo del SMOM, 198 pp., ISBN

purtroppo alcuni Autori cercano, sulla base di una prospettiva analitica che non risulta cogliere la corretta dimensione di ciò che è da intendersi e comprendersi per militare[10] rispetto all'Ordine, alla Sua natura ed ai Cavalieri stessi. La percezione che pare erroneamente dilagata è quella di 'relegare' il significato di militare a quello che oggi si intende e percepisce come militare, legato alle altre tradizioni statali moderne. In realtà la tradizione militare delle Forze Armate degli Stati moderni ha una comune radice che un suo punto storicamente comune con lo stesso Ordinamento Melitense e con i compiti di difesa militare spettanti alla Cavalleria medievale in quanto espressione anch'essa pubblicistica, la cui natura si costituiva dai particolari vincoli giuridici che si vennero ad unire con quelli del vassallaggio. Per chiarire brevemente quest'aspetto è sufficiente ricordare come con l'avvento del feudalesimo nel meridione della penisola italica ad opera dei normanni ogni feudatario, sia che fosse *in capite de domino rege*[11] o meno, era obbligato a prestare il proprio servizio militare e sulla base dei propri possedimenti fornire anche un determinato numero di truppa, che in tempo di pace si sostituiva con un tributo. Questa radice comune ha così un percorso che vede l'evoluzione per quest'aspetto, arrivare sino alle Forze Armate degli Stati moderni, ed al contempo più ancorata alla propria natura cavalleresca nell'Ordinamento Melitense. I Cavalieri Gerosolimitani quindi, non hanno perso la loro natura giuridica di *milites* dal medioevo ad oggi, né rispetto alle tradizioni del loro Ordine, né tanto meno rispetto all'Ordinamento Melitense del quale sono al contempo fondamento ed emanazione. La loro configurazione giuridica non è nella sostanza modificata dai tempi del Beato Fra' Gerardo Sasso. In breve senza *miles* non vi può essere l'Ordine perché i Cavalieri sono *milies*, i quali per loro natura sono militari in un

9788888758923, pp. 107-122). Carta Costituzionale riformata nel 1997 (del 28-30 Aprile 1997 dal Capitolo Generale Straordinario sotto il Gran Maestro S.A.Em.ma Fra' Andrew Willoughby Ninian Bertie):

Titolo I · *L'Ordine e Sua Natura* · Articolo 2 *Finalità*

Parag. 1 In ossequio alle secolari tradizioni, l'Ordine ha il fine di promuovere la gloria di Dio mediante la santificazione dei membri, il servizio alla Fede e al Santo Padre e l'aiuto al prossimo.

Parag. 2 Fedele ai precetti divini ed ai consigli di Nostro Signore Gesù Cristo, guidato dagli insegnamenti della Chiesa, l'Ordine afferma e diffonde le virtù cristiane di carità e di fratellanza, esercitando, senza distinzione di religione, di razza, di provenienza e di età, le opere di misericordia verso gli ammalati, i bisognosi e le persone prive di patria.

In modo particolare esercita l'attività istituzionale nel campo ospedaliero, inclusa l'assistenza sociale e sanitaria, anche in favore delle vittime delle calamità eccezionali e delle guerre, curandone l'elevazione spirituale e rafforzandone la fede in Dio.

Parag. 3 I Priorati e le Associazioni possono erigere, in base alle norme del Codice, un ente dipendente, conforme alle leggi nazionali e alle convezioni internazionali e agli accordi presi con le Nazioni, per poter esercitare la propri attività istituzionale.

[10] A titolo d'esempio Cons. Prof. Avv. ALDO PEZZANA JD Presidente Emerito della IV Sezione del Consiglio di Stato, *L'Ordine di Malta come comunità umana*, in *Responsabilità e Dialogo*, edito da Redazione di Responsabilità e Dialogo, Roma, 1971, Rivista Mensile, Anno III n. 4 Aprile 1971, Responsabile Guglielmo Chillemi, Tipografica S. Paolo · Tivoli, 102 pp., pp. 29-35, p. 30 "L'Ordine di S. Giovanni, invece è il solo degli ordini di questo tipo nel quale la funzione di difesa militare, dei luoghi santi prima e della civiltà cristiana poi, fu sempre affiancata, su un piano di pari importanza, da quella ospedaliera e caritativa, funzione che ovviamente ha assunto un ruolo di priorità dopo la perdita del possesso dell'isola di Malta nel 1798 e la conseguente fine dell'organizzazione militare dell'Ordine.".

[11] Direttamente soggetto al Re in quanto l'investitura del feudo stesso era avvenuta direttamente dal Sovrano.

senso ed in una dimensione che ha una radice comune e punti di assoluta vicinanza con le Forze Armate così come punti di chiara e sostanziale differenza. Ne risulta da parte di alcuni Autori un'analisi riduttiva e poco convincente[12] che rischia di dare un'errata misura alla estensione essenziale della tematica. Seppur nelle migliori intenzioni, nell'affrontare l'argomento, si continua a cercare di relegare il carisma Militare dell'Ordine e dei Suoi Membri al solo esercizio di una prospettiva militare completamente slegata dal carisma stesso e meramente legata all'ottica comune ed attuale di intendere ciò che è Militare in senso stretto, esclusivamente proprio alle forze armate modernamente intese[13]. In realtà pur cessato l'esercizio attivo, nella sua maggiore estensione della difesa per mezzo di truppe e armamenti militari, l'Ordine continua ad essere costituito, ieri come oggi, dai propri Cavalieri (come si è detto), i quali hanno sempre esercitato le funzioni di comando quali Ufficiali e Comandanti[14], le prerogative di comando militare dei Cavalieri (non avendo subito tra l'altro alcuna *diminutio*) rimangono in sé pur mancando l'immediatezza dell'ordinario loro esercizio in mancanza dell'apparato strutturale della Forza Armata. Basti pensare a come ancora oggi a parità di grado[15] nell'Ordine, come è stato ben prima dell'avvento dei moderni Eserciti degli Stati, l'anzianità di Ricezione del Cavaliere faccia di per sé grado (come si ricorderà anche più avanti). Questione che rimase molto viva nell'Ordine sino al Paterno intervento del Sommo Pontefice il Beato Pio IX con Breve *Militarem Ordinem Equitum S. Joannis Hierosolymitani* del 28 luglio 1854[16] in riferimento anche all'accesso alle Commende, il quale stabilì l'età minima di 17 anni a che si potesse essere ammessi alla pronuncia dei voti semplici per poi accedere dopo dieci anni a quelli solenni per i Cavalieri di Giustizia. L'effetto che tale disposizione Pontificia

[12] MAGDA DE PINTO JD, *La riforma della Carta Costituzionale e del Codice*, in *Odegitria Annali dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Odegitria" Bari*, Ecumenica Editrice, Bari, 2011, 2010 · Anno XVII, 485 pp., pp. 171-218, p. 171 "Ai primi compiti assistenziali in favore dei pellegrini, degli infermi e degli indigenti, l'Ordine fu chiamato dalle circostanze storiche ad aggiungere anche l'onere della difesa della", p. 172 "fede e della cristianità tramite l'uso delle armi. Perciò, sebbene la funzione militare dell'Ordine sia cessata da oltre due secoli, esso continua a definirsi tradizionalmente militare, cavalleresco e nobiliare, ed è rimasto l'unico ordine religioso militare della Chiesa Cattolica, pur mantenendo esclusivamente la propria attività ospedaliera.".

[13] L'ambito qui richiamato attiene evidentemente a ciò che è all'interno del principio juspubblicistico di legalità, non considerandosi l'ambito paramilitare o militarmente organizzato, di quelle variopinte forme illegali ed eversive che rivelano a seconda dei casi, gravi forme deviate di associazionismo che sfociano nell'illegalità e nei relativi risvolti penali sin ad arrivare anche al generale e giusto aborro della Comunità Internazionale, che oggi costituisce un problema gravissimo di minaccia della legalità e della pacifica convivenza.

[14] Il Gran Maestro né è sempre stato, in quanto tale, Capo Supremo come del resto qualsiasi altro Monarca (ed odiernamente i Capi Stato in Genere in più di un Ordinamento), anche in seguito alla perdita del Governo delle Isole di Malta Gozzo e Cumino, sino alla dismissione delle Forze Armate di Terra, della Flotta Navale dell'Ordine, e degli Aeromobili che furono anche dati in uso dall'Ordine all'Esercito Italiano in stato di bisogno durante l'ultimo conflitto mondiale.

[15] Da intendersi in quanto al Ceto ed alle Categorie all'interno del Ceto secondo l'attuale assetto definitorio usato dalla Carta Costituzionale al Titolo II · I *Membri dell'Ordine* · Articolo 8 *I Ceti* Parag. I, si veda la nota 3 riportante l'*abstract* normativo.

[16] Breve che trovasi integralmente trascritto in PAR ÉLIZÉ DE MONTAGNAC Chevalier dudit Ordre et de l'Ordre de Saint Grégorire le Grand., *Histoire des Chevaliers Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem appelles depuis Chevaliers de Rhodes et aujourd'hui Chevalier de Malte*, Chez Auguste Aubry, a Paris, M.D. CCCLXIII, 1863., Tiré à 300 exemplaires sur papier vélin fort et 25 exemplaires sur papier vergé, 158 pp., *PIUS. P. P. IX. etc., etc. etc.*, pp. 69-76.

attinente ai Cavalieri Professi, nel pieno esercizio della Somma Potestà legislativa canonica, si ripercuoteva nel Diritto Amministrativo Melitense dati gli effetti che ne seguivano per l'accesso alla titolarità delle Commende (tanto a quelle Magistrali che quelle Granpriorali). Vale la pena ricordare come l'integrazione finale dal punto di vista del Diritto Amministrativo Melitense della ammissione, in cui fa fede la data del Sovrano Consiglio nella quale il Soggetto viene ricevuto ai fini dell'anzianità, costituisce l'effettiva data di Ricezione. È stato possibile ricostruire un fatto singolare del passato nell'Ordinamento Melitense, ovvero la vicenda di un Cavaliere[17] che perse la Sua primaria anzianità a causa di una commistione di fattori. Dallo studio ricostruttivo compiuto, è emerso come, inizialmente, in seguito alla ricezione del Cavaliere Monsolino avvenuta prima del 1815[18], a causa di un errore materiale da parte dei Funzionari della Gran Cancelleria del Gran Magistero era mancata la trascrizione della Bolla di Ricezione nei Ruoli dell'Ordine[19]. La Bolla di Ricezione originale consegnata al sopradetto Cavaliere consegnata allo stesso (al momento della consegna da parte dell'Autorità Melitense ignaro della mancata trascrizione nei Ruoli della data di ammissione), venne in seguito dall'interessato consegnata al Capitano delle Reali Guardie del Corpo a Cavallo del Regno delle Sicilie all'interno del procedimento amministrativo per l'ammissione nel predetto Corpo, ed in seguito da questo dispersa successivamente all'ingresso in servizio del Cavaliere Monsolino nella predetta Compagnia. Ne risultò in tal modo l'impossibilità di accertamento documentale della originaria anzianità del Cavaliere da parte della Pubblica Autorità Melitense che ne aveva per errore omesso l'iniziale trascrizione, con il risultato che a richiesta dello stesso interessato venne emanata una nuova Bolla Magistrale[20], la cui data divenne con l'iscrizione nei Ruoli di questa seconda Bolla quella risultante e giuridicamente valevole ai fini dell'anzianità.

La caratteristica Militare attiene sia ai Cavalieri in quanto Membri e quindi soggetti di diritto primari dell'Ordinamento Melitense[21],

[17] Don Ferdinando Monsolino Patrizio di Reggio Calabria, Patrizio Napoletano del Seggio del Nido e Nobile Romano.

[18] Ricevuto nell'Ordine tra prima del 1815 e dopo il 1790, quest'ultimo anno in cui era stato Ricevuto il fratello Fra' Don Cesare Monsolino Patrizio di Reggio Calabria, Patrizio Napoletano del Seggio del Nido e Nobile Romano il giorno 15 di settembre.

[19] La singolare situazione della mancata-omessa trascrizione nei Ruoli è da attribuirsi al periodo particolarmente delicato e turbolento che videro il Gran Magistero e le varie Autorità Melitensi dover abbondare l'arcipelago maltese in seguito all'invasione di Napoleone del 1798; avvenuta senza spargimenti di sangue in base alla Regola che impediva all'Ordine di alzare le armi contro altri cristiani. Chiaramente tale situazione ebbe ripercussioni sull'apparato Amministrativo Melitense come questo caso dimostra.

[20] Del 31 Maggio 1843.

[21] Primarietà che è da intendersi quali Soggetti di Diritto che posseggono un particolare *munus publicum*. *Munus* che è di carattere costitutivo, stante la Ricezione della Persona nell'Ordine che costituisce concessione ed elargizione (cui sono prodromiche una serie di condizioni e requisiti che culminano nella ammissione e consequenziale ricezione), considerato il fatto che si tratta di una *qualitas*. Elementi giuridici che rimangono presenti nella formulazione della Bolla Plumbea Magistrale, la quale costituisce il Documento più solenne comprovante la Ricezione. La Bolla si caratterizza per essere emessa dal Gran Magistero nella Persona del Sovrano ovvero S.A. Em.ma il Principe e Gran Maestro ed essere sottoscritta dal Gran Cancelliere. Come si può scorgere dai due *abstract* seguenti della Bolla Magistrale di ricezione di un Cavaliere di Onore e Devozione, la formula ha un carattere tipico di Diritto Amministrativo Melitense: "Te inter Equites Honore et Devotionis in Nostra Veneranda Lingua Italiæ ac in

sia la caratteristica oggettiva ordinamentale in quanto *Congregatio militares* per usare una felice espressione definitoria[22]. La natura militare si pone quindi quale elemento identificatorio e fatto identitario intrinseco alla condizione giuridica soggettiva del Cavaliere. Principi militari quali la disciplina, la solidità mentale e la sana fierezza costituiscono lineamenti caratteristici dell'elemento soggettivo peculiare che ha nella sua speculare religiosità i tratti più tipici ed imprescindibili del Cavaliere Gerosolimitano. Tratti che da questa realtà unica nel panorama giuridico istituzionale juspubblicistico mondiale, ancorata saldamente alle sue fondamenta medievali trova ancora dei caratteri di similitudine in alcuni elementi che si sono parallelamente evoluti (come s'è più sopra cennato) e per certi tratti rimasti molto simili alla condizione del membro delle Forze Armate degli stati moderni, così come si può scorgere confrontandosi anche con studi tra i quali quello emblematico del Colonnello Lo Torto[23]. Altri aspetti come quello della organizzazione gerarchia rimangono tipici di entrambi. Il rischio di non vedere l'interazione con l'elemento religioso alla luce dell'approfondimento di quest'analisi è per certi aspetti forte. Nel guardare all'esempio tipico rappresentato dal modello evolutivo militarie dell'Ordinamento Melitense (che è bene sempre ricordarlo rappresenta un *unicum*), non si può non scorgere come esso abbia rappresentato un precursore di un'altra specifica visione

Nostro Venerando Magno Prioratu Utriusque Siciliæ constitutos recipimus, tibique ut Crucem auream ad figuram Habitus Ordinis Nostri formatam, collo appensam, gestare et deferre valeas indulgemus plenamque licentiam et facultatem concedimus et elargimur" [*omissis*] "nec non omnium Missarum, orationum piorumque Hospitalitatis et Militiæ pro Catholicæ Fidei tuitione operum, quæ in dies a Fratribus Nostri terra marique, Deo largiente, fiunt, participem in Domino facimus et omni meliori modo esse volumus.".

[22] Quando Reverendum P. ADRIANUS DAUDE SJ Ss. Theologiæ Doctor & in Celeberrima Universitate Wirceburgensi Historiarum Professor Publ. & Ord. nec non Facult. Theol. h. t. Decanus Admodum Reverendum & Perillustrem Dominum D. Henricum Christianum Ignat. De Brauns Insignis Eccl. Colleg. Evang. in N. M. Canonicum, Ss. Theolog. Baccalaureum Biblicum & Formatum, Supremo Doctoratus Theologici Gradu More Majorum Ritu Solenni Condecorabat, *Majestats Hierarchiæ Ecclesiasticæ a Summi Pontificis Regali Sacerdotio Cardinalium Eminentissima Purpura, Patriarcharum, Archi Episcoporum, Episcoporum Sacratiore Principatu Præsulum Minorum Sublimi Dignitate, Ecclesiarum Cathedralium Illustrissimo Splendore Collegiatarum Insigni Decore, Parochialium Pietate et Zelo, Totiusque Venerabilis Cleri Pulcherrimo Ordine ac Disciplina commendata, per Dissertationem Inauguralem Ex Dogmatibus Theologicis, Sacris Canonum Statutis Historia Ecclesiastica & Civili digestam proposita*, Typis Joannis Jacobi Christophori Kleyer Universitatis Typographi., Wirceburgi, MDCCXLV, 1745, 364 pp., *Sectio IV. Religiosi Ordines Equestres.*, pp. 278-303, *Hospitalarii.*, p. 280-281, p. 280 "Inter Congregationes militares antiquiorem facilè numerant eam, quæ Hospitalariorum dicitur".

[23] Col. ANTONINO LO TORTO, *La Condizione Militare nell'Ordinamento delle Forze Armate*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, 136 pp., ISBN 9788814153471, Capitolo V *Operatività e Disciplina*, pp. 55-68, *1. La Deontologia Militare*, pp. 55-56, p. 56 "Il rispetto delle regole disciplinari rivela la sicura consapevolezza che una delle componenti della condizione militare è costituita fondamentalmente dal "*senso della disciplina*", ossia dalla sensibilità che consente di interpretare ed applicare con naturalezza i principi di deontologia professionale che danno concreta configurazione all'etica militare, recepiti dal regolamento di disciplina.", Capitolo VI *Operatività e Autodisciplina*, pp. 69-80, *1. Deontologia militare e autodisciplina*, pp. 69-70, p. 69 "Un'ulteriore riflessione sulla deontologia militare porta a rilevare l'essenzialità dell'autodisciplina come condizione di una condotta adeguata a garantire l'ottemperanza corretta ed esaustiva alle norme disciplinari. Infatti, pur se rimane invariato il loro contenuto, nel tempo si evolve la loro interpretazione in ragione della configurazione delle esigenze operative e dell'evoluzione della struttura e dell'ordinamento delle FF.AA. Allo scopo di assicurare che tale interpretazione risulti congrua, è irrinunciabile la consapevolezza che l'applicazione di norme deontologiche presuppone una condotta già fasta con l'abituale osservanza delle regole morali, comprovante la disponibilità a percepire il reale contenuto etico del precetto disciplinare.".

militare applicata ad una dimensione spirituale quale quella di San Don Ignazio di Loyola[24] con la Sua Compagnia di Gesù. Anche in questo caso gli elementi della religiosità ignaziana convivono ed interagiscono con gli elementi militareschi fondendosi in un tutt'uno in un Ordine di Chierici. Tra l'altro all'interno delle Forze Armate rimane presente il Corpo Militare dell'ACISMOM[25] quale Ente di diritto pubblico melitense a ciò preposto, nell'ottica della funzione sanitario-logistica. Non manca poi di doversi specificare come della qualità militare rimanga l'ideale ordinamentale di difesa, nell'ottica confessionale cristiana e cattolica consustanziale a tale Ordine, votati quindi a militare per Cristo e la Sua Chiesa. Protezione, la qualità militare di cui s'è testé fatto richiamo, di quei valori legati allo sviluppo giuridico moderno di Dignità Umana, i quali nascono con la medesima radice religiosa e si rapportano nell'aiuto al prossimo sancito dall'Art. 2 Parag. 1[26] nonché nell'*obsequium pauperum* che pone il Cavaliere in quanto militare a difesa di quanti soffrono, e nell'Ordinamento Melitense, appunto, sin dalla Sua fondazione, prescindendo da

[24] Il Glorioso Santo Fondatore della Compagnia di Gesù che si conosce ai nostri giorni più frequentemente come Ordine dei Gesuiti, figlio di Don Beltràn Yañez de Oñáz y Loyola e di Donna Marina Saenz de Licona y Balda entrambi di Antico e Nobile Lignaggio. Di questo Santo non va dimenticata l'impronta formativa militare che nella tradizione della Sua Famiglia aveva lontane radici che ancora nel XVIII secolo il Padre Francisco Xaviér Fluviá SJ osservava essere l'unica nella Provincia di Guipúzcoa a conservare la propria dimora in forma di Fortezza. Fortezza nella quale Sant'Ignazio di Loyola crebbe. Por el P. FRANCISCO XAVIÉR FLUVIÁ de la misma Compañia., *Vida del S. Ignacio de Loyola Fundador de la Compañia de Jesus, Enriquecida con las Copiosas Solidas Noticias de los Padres Jesuìtas de Ambères ordenada nuevamente y dividida en ocho Libros*, Por Pablo Nadal Impressor., Barcelona, Año 1753., Con Priviegio., in II Tomi · Tomo I - 550 pp. · Tomo II - 476 pp., Tomo I., Al Mui Ilustre Señor Don Ignacio Desbach Cartella Oms Aones y Malla Marquès de Cartellà, Baron de las Baronìas de Rubiò de Artèsa y Vilarnadàl, Señor de las Carnalìas de Alòs y Valldomàr y de los Castillos de Curùll, Vilàr, Orriòls y Celrà, Gentil-Hombre de Camara de S.M. con entrada, Regidor perpetuo de esta Cuidad de Barcelona, &c. &c.., 550 pp., *Libro I. De la que Hizo hasta Bolver de Jerusalén.*, pp. 1-67, Capitulo I. *Su Nacimiento, y Vida Secular.*, pp. 1-5, p. 2.

[25] Il Corpo Militare che vide la propria nascita il 29 Gennaio del 1876, a carattere residuale rispetto alla propria Forza Armata che nei secoli passati ha sempre visto i propri Cavalieri esercitare i ruoli apicali come già ricordato. Ruolo residuale a carattere di specialità per l'aspetto del suo inquadramento nell'Esercito Italiano, quello dell'Corpo Militare dell'ACISMOM, in quanto ha per scopo fondativo-istituzionale quello di fornire supporto sanitario e logistico ai Reparti dell'Esercito in tempo di guerra così come in tempo di pace, calamità naturali ed esigenze militari eccezionali. Il detto Corpo Militare è inquadrato quale Corpo Ausiliario all'interno delle Forze Armate della Repubblica Italiana e costituisce una emanazione dell'Associazione Italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. Il Corpo definito nell'art. 1 nella Legge n. 276 del 2 Agosto 1999 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 187, del 11 Agosto 1999) "Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta" con la quale Legge all'Art. 1 viene concesso l'uso della Bandiera Nazionale al Corpo. Mentre l'Art. 97 comma 5 del D.lgs n. 66 del 16 marzo 2010 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 106, Supplemento Ordinario n. 84, del 8 Maggio 2010) lo definisce "Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta" con l'omissione della specificazione dell'Esercito in quanto specificato nel primo comma dello stesso articolo. Pur trattandosi di un articolo che annota una sentenza, si veda per alcuni aspetti sul Corpo Militare dell'ACISMOM Prof. Avv. FRANCESCO GAZZONI JD, *Il Corpo Militare dell'ACISMOM e l'immunità giurisdizionale*, in *Giustizia Civile Rivista Mensile di Giurisprudenza*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 2004, Volume LIV · Aprile · I, Fasc. 4, Diretta da Antonio La Torre, ISSN 0017-0631, pp. 951-959.

[26] L'espressione normativa si riferisce con intento esplicativo a quella parte del cuore fondativo dell'Ordine che corrisponde all'*Hospitalitas* di cui si è detto già in precedenza.

ogni differenza di credo e di condizione[27]. Vi è quindi una connaturata unione tra la tradizione religiosa dell'Ordine ed i soggetti verso i quali l'*obsequium* si rivolge che porta con sé un'obbligazione morale che assume in tale Ordinamento un vincolo specifico di natura appunto obbligatoria (ma non negoziale), propria in quanto moto dello spirito e dell'intelletto, che dal foro interno dà una specifica direzione all'*agere* nel foro esterno. Quanto detto, oltre a caratterizzare fortemente l'Istituzione attraverso i propri Membri, ne ha fatto storicamente il primo Ordine Hospitaliero della storia e ne rappresenta un vincolo giuridico d'indirizzo che l'Ordine ha posto a sé stesso dal quadruplice carattere etico, morale, giuridico e religioso. L'Ordinamento Melitense rappresenta quindi in sé la condivisione con la Chiesa del Suo effetto salvifico in quanto parte della Chiesa stessa, pur nella Sua caratteristica autonomia e Sovranità. Un aspetto quest'ultimo che vede l'Ordine Gerosolimitano, attraverso il Suo carisma fondante, il naturale porsi a servizio della Chiesa, cosa che aiuta a far comprendere anche la non estraneità ad una prospettiva teologica[28] in ragione anche alla Sua militanza. Prospettiva teologica di cui si vedono riflessi chiari particolarmente in norme quali l'Art. 64[29] Cod. Melit.. Quando si parla di Tradizione, quindi, all'interno dell'Ordinamento Melitense, per quest'aspetto attinente alle peculiarità della condizione giuridica soggettiva[30] del Cavalie-

[27] La confessionalità dell'Ordine si è posta nella propria originaria missione Ospitaliera in questo modo specifico che costituisce per se un dato ordinamentale immodificabile, l'auto-imposizione di trattare con il massimo riguardo richiamandosi al concetto giuridico romanistico dell'*obsequium*. Appare non di secondaria importanza ricordare come l'*obsequium* sia e rimanga anche rilevante nel Diritto Canonico che ha poi avuto una propria evoluzione .

[28] Pare opportuno ricordare come sull'importanza di una prospettiva teologica, abbia ultimamente posto l'accento, specificamente con riguardo al Diritto Canonico, durante il Suo Autorevole intervento nella 3ª Sessione di Giovedì 5 Ottobre della *Consociatio* (XVI Congresso Internazionale - Diritto Canonico e Culture Giuridiche nel Centenario del *Codex Iuris Canonici* del 1917 · Roma 4-7 Ottobre 2017) S.Em.za il Cardinale Prof. Péter Erdö JD (Can.) Dr. h.c. (mult.) dell'Ordine dei Presbiteri del Titolo di Santa Balbina Arcivescovo di Esztergom-Budapest e Primate d'Ungheria. In ultimo recentemente si veda lo Studio monografico Prof. BRUNO MARTIN Cappellano Conventuale *ad honorem* del SMOM, Incaricato del Corso di Storia della Chiesa del Medioevo all'Università Cattolica di Lione, Rettore della Cattedrale di Saint-Étienne, *Presentazione*, in a cura di Mons. Prof. Fra' Luigi Michele de Palma PhD (Theol.) D.Phil. Cappellano Conventuale Professo del SMOM, Ordinario di Storia della Chiesa presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, *Primi testi normativi degli Ospedalieri*, Ecumenica Editrice, Bari, 2016, Melitensia 15, Prima Edizione Italiana con traduzione di Angela Sammarco Conte, Monografie del Centro Studi Melitensi sotto l'Alto Patrocinio di S.E. il Gran Priore di Napoli e Sicilia il Ven.do Balì Fra' Lugi Naselli di Gela, Collana diretta dal Mons. Prof. Fra' Luigi Michele de Palma PhD (Theol.) D.Phil. Cappellano Conventuale Professo del SMOM, 198 pp., ISBN 9788888758923, pp. 11-79, p. 79 "Tuttavia se vogliamo essere fedeli allo spirito delle origini, dobbiamo continuare a scrutare tutto quanto in questi antichi testi costituisce elemento di valore permanente.".

[29] Titolo II *I Membri dell'Ordine* · Capitolo II *I Voti Religiosi* · Sezione Prima Il *Voto di obbedienza* · Articolo 64 *Osservanza delle leggi dell'Ordine*

Le prescrizioni contenute nelle leggi dell'Ordine non costituiscono di per sé precetto sotto pena di peccato, a meno che non si tratti di materia di leggi divine e Voti.

[30] In particolare per chiarire alcuni aspetti della condizione giuridica soggettiva del Cavaliere Gerosolimitano appare utile confrontarsi con alcuni aspetti di cui Francesco Valori faceva cenno nella voce da Lui curata nel Novissimo Digesto di -Militari-, pur avente un carattere di generalità ed essendo improntato a trattare la figura giuridica così come intesa nell'Ordinamento Italiano Repubblicano. L'Autore all'interno della voce tratta, va notato, cerca di individuare i momenti giuridicamente caratterizzanti della specifica evoluzione ordinamentale, per la verità non sempre in modo soddisfacente, ma sul punto che qui interessa in modo molto puntuale. Il Cavaliere

re[31], è necessario per una sua corretta prospettazione, comprendere come sia intimamente

Gerosolimitano, nell'Ordinamento Melitense, è un Militare: in quanto cavaliere seu *miles*, ed al Suo status rimane connaturale tanto il compito *latu sensu* religioso (in senso stretto per i Cavalieri di Giustizia, in modo particolare data la loro peculiarità) quanto quello di difesa esterna ed interna; essendo nato come Hospitalario a tali elementi unisce l'*Obsequium Pauperum* (si veda in particolare anche quanto nella nota 27 del presente lavoro e nel testo precedente al rimando alla nota stessa) in una sorta di peculiare commistione. Per quanto detto appare rilevante riportare il sopracitato Autore: FRANCESCO VALORI Primo Referendario della Corte dei Conti, ad vocem *Militari.*, in Diretto da ANTONIO AZARA e ERNESTO EULA, *Novissimo Digesto Italiano*, Unione Tipografico-Editrice Torinese · UTET, Torino, 1964, Volume X · MA - MU, 1056 pp., pp. 677-683, p. 677 "1. In tutti i tempi ed in tutti i paesi i militari, vale a dire le persone alle quali lo Stato affida il compito di provvedere alla propria difesa esterna ed interna, hanno avuto uno status particolare ed una serie di diritti e di doveri distinti da quelli degli altri cittadini.".

[31] Va in tal senso opportunamente ricordato come il Ceto Cavalieri (e Dame) di Grazia Magistrale rappresentano una sorta di residualità giuridica data anche la loro "recente" introduzione (l'attributo recente nei termini storici plurisecolari dell'Ordinamento Melitense). La residualità di cui si è fatto cenno, relativa a tale categoria, riceve esplicazione e corretto inquadramento giuridico nel fatto che la qualità di Cavaliere o Dama viene concessa al Soggetto (Persona fisica) per Grazia Magistrale *ergo* quale atto di Grazia del Sovrano Gran Maestro come lo stesso *nomen iuris* richiama; perché in quanto Capo di Stato, ovvero quale Sovrano può concedere la nobiltà al soggetto, e come Gran Maestro dell'Ordine può concedere la Grazia (per investirlo) eccezionalmente della qualità di Cavaliere dell'Ordine. Il Soggetto in tal modo riceve la Grazia venendo investito al contempo della nobiltà personale (che si estingue con la morte del Soggetto stesso in quanto in tale tipologia di casi per sua natura non trasmissibile) e della qualità di Cavaliere. Si noti come invece sul punto il Gazzoni sembra aver erroneamente ribaltato la questione Prof. Avv. FRANCESCO GAZZONI JD JC, *L'Ordine di Malta*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1979, Università di Macerata Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza · 19 Seconda serie, dedica dell'Autore: nel ricordo di mio padre, 137 pp., Capitolo II *L'Ordinamento Giuridico Melitense*, pp. 23-54, 2. *I sudditi.*, pp. 28-33, p. 29 "L'art. 1 della vigente Carta costituzionale del 1961 qualifica invece l'Ordine come «tradizionalmente nobiliare» in tal modo ponendo l'accento sull'intervenuta modificazione della primitiva regola: il carattere nobiliare è bensì tuttora attuale, ma l'antica nobiltà di sangue, in un primo momento esclusiva, convive oggi con la nobiltà «per grazia sovrana» cosicchè il carattere tradizionalmente nobiliare dell'Ordine deve essere inquadrato in questa prospettiva mirante ad acquisire chi – sebbene non nobile per nascita – ne abbia meritato per proprie benemerenze, mediante l'esercizio di peculiari prerogative spettanti al Capo Sovrano (13). Conseguenza di questa evoluzione è che attualmente la Carta costituzionale richiede lo status nobiliare per nascita solo al fine di poter essere eletti alla suprema carica di Gran Maestro (art. 13 par. 2), laddove esso non è più necessario per accedere alle altre cariche (14)." in nota "(14) Pezzana, op. ult. cit., p. 32." [Cons. Prof. Avv. ALDO PEZZANA JD Presidente Emerito della IV Sezione del Consiglio di Stato, *L'Ordine di Malta come comunità umana*, in *Responsabilità e Dialogo*, edito da Redazione di Responsabilità e Dialogo, Roma, 1971, Rivista Mensile, Anno III - n. 4 Aprile 1971, Responsabile Guglielmo Chillemi, Tipografica S. Paolo · Tivoli, 102 pp., pp. 29-35;]. In errore all'evidenza il Consigliere Pezzana rispetto all'esistenza del presupposto giuridico di uno "*status* nobiliare" da parte del Soggetto che venga ricevuto per Grazia Magistrale; quando anche durante il periodo di esistenza della speciale classe dei Cavalieri di Grazia Magistrale *jure sanguinis* erano necessarie le relative Prove di Nobiltà oltre agli altri requisiti. La speciale Classe dei Cavalieri di Grazia Magistrale *jure sanguinis* vide con la sua soppressione la creazione di quella dei Cavalieri di Grazia e Devozione con proprie Decorazioni. Sorprende inoltre che Consigliere Pezzana parli di nomina quando non si tratta di un'officio o di una carica, essendo tecnicamente più proprio parlare di: ammissione e conseguente ricezione per concessione che costituisce il Cavaliere sulla base dell'esercizio della prerogativa Sovrana e di Magistero (si veda anche la formula riporta in abstract alla nota 21). Correttamente invece l'Alto Magistrato Amministrativo sul punto del presupposto giuridico ordinario della condizione sociale elevata per l'ammissione tra i Cavalieri di Grazia Magistrale; sui punti critici trattati l'Autore così si esprime Cons. Prof. Avv. ALDO PEZZANA JD Presidente Emerito della IV Sezione del Consiglio di Stato, *L'Ordine di Malta come comunità umana*, in *Responsabilità e Dialogo*, edito da Redazione di Responsabilità e Dialogo, Roma, 1971, Rivista Mensile, Anno III - n. 4 Aprile 1971, Responsabile Guglielmo Chillemi, Tipografica S. Paolo · Tivoli, 102 pp., pp. 29-35, p. 32 in nota "(7) Peraltro la nomina a cavaliere di grazia magistrale, anche senza l'espletamento di un'apposita inchiesta, presuppone il possesso da parte del nominato di uno status nobiliare o di una condizione sociale elevata.".

rimasta legata alla propria natura giuridica medievale nella quale è nata, caratterizzandosi per la consustanzialità dello status giuridico di *miles*[32]. Il venire a mancare di tale natura (*juris naturæ*) costituirebbe evidentemente un'*abberatio juris*. Il *miles* del mondo medievale non può per definizione divenire tale, senza essere nato nobile da nobili[33]. Così nel mondo cristiano si è venuta a creare questa condizione di intima connessione tra assunzione di una qualità in capo ad un soggetto avente determinati requisiti di nascita insieme a quei valori etico-comportamentali[34] che nell'*adoubemnet* diven-

[32] Un aspetto questo che nel mondo medievale prende una sua ideale origine, pur senza che vi fosse una vera e propria coincidenza, dalla classe degli *Eques* del Diritto Romano. Sul tema vi è ampia letteratura scientifica tra gli storici e gli storici del diritto che hanno trattato analiticamente questo tema. Un'iniziale codifica di tale tematica del diritto consuetudinario è sicuramente dovuta anche al preziosissimo apporto di Bartolo da Sassoferrato, il quale approfondisce tanto il concetto di *Dignitas* quanto quello di *Nobilitas* ed i due in naturale interconnessione tra loro.

[33] In quanto essere *miles* era uno *status qualitatis* contenente implicitamente la *qualitas* di nobile e la militanza a cavallo. In particolare come ricordava il Prof. GIUSEPPE SALVIOLI JD Ordinario di Storia del Diritto Italiano nelle Regie Università di Camerino, Palermo, Napoli, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, *Trattato di Storia del Diritto Italiano Dalle Invasioni Germaniche ai nostri Giorni*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1908, Sesta Edizione Interamente Rifatta ed Ampliata, 811 pp., p. 307 "Come ordine la cavalleria non si conferiva se non ai nobili, dopo un tirocinio e con cerimonie sacre, la vestitura, l'addobbamento. Nessuno nasce cavaliere nemmeno il re diceva un proverbio. Distintivo dei cavalieri e quindi dei *milites* era il *cingulum militare*, che conferiva privilegi giuridici e sociali anche a chi non aveva feudo."; date dal Colonnello Comm. CESARE ROVIGHI MD già Maggiore di Fanteria, Ufficiale d'Ordinanza Onorario di S.M. il Re, già Cavaliere dell'Ordine dei SS Maurizio e Lazzaro, Medaglia d'Argento al Valor Militare (sul Campo - fatto d'Armi di S. Martino) e Medaglia di Bronzo al Valor Civile, da Ten.Col. fu Comandante del Distretto di Monza, III Divisione · Corpo Reale di Stato Maggiore Divisionale e già nel XIV Reggimento di Linea, Professore d'Arte e Storia Militare della Real Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria di Modena, Socio della Real Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Modena, Socio Corrispondente della Real Accademia dei Georgofili di Firenze., *Sinossi delle Lezioni di Storia dell'Arte Militare agli Allievi del 2.° Anno di Corso 1867-68*, Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria, Modena, 1868, 238 pp., Capo III *Arte Militare nei Tempi di Mezzo*, pp. 31-47, ad vocem *Cavalleria.*, p. 37 "Nacque la cavalleria del medio evo nell'interno delle dimore feudali, e non ebbe altro proposito se non quello di dichiarare in primo luogo l'ammissione del giovane al grado di guerriero, in secondo luogo il legame che lo univa al suo superiore feudale, al suo signore che gli conferiva le armi della cavalleria. Il titolo di cavaliere espresso nell'età di mezzo colla parola Miles, fu dato a certi signori che a poco a poco formarono un corpo distinto nello stato e negli eserciti. Per essere cavaliere bisognava, in Francia , provare una nobiltà di quattro quarti ed essere maggiorenne. Non solo i principi e i grandi feudatarii della corona, potevano creare cavalieri, ma ben anco i cavalieri particolari potevano conferire ad altri il medesimo onore.". D'altronde su come rimane emblematico quanto già aveva profusamente scritto sul tema l'Ill.mo Juris Consulto l'Avv. Fra' D. GIANDONATO ROGADEO CAVALIERE DI GIUSTIZIA DEL SMOM UJD, *Del Ricevimento de' Cavalieri e degli altri Fratelli dell' Insigne Ordine Gerosolimitano della Veneranda Lingua d'Italia.*, Presso Vincenzo Orfino., Napoli, 1785., Con Licenza de' Superiori., 404 pp., Capo I. *Delle cagioni per le quali fu prescritto il requisito di Nobiltà ne' Cavalieri.*, pp. 4-30, per un analisi del principio generale si vedano in particolare pp. 4-9. Aspetto questo, che pur apparendo relegato ad un passato storico, mantiene la sua oggettiva natura sul piano giuridico, rimanendo residuale rispetto all'idea attualmente vigente di status giuridico in molti Ordinamenti Statali. Non va però confusa con scelte ordinamentali quali quelle effettuate da sistemi, quale quello della Repubblica Italiana (in particolare riguardo alla scelta che nella Disposizione XIV transitoria e finale della Costituzione pone *extra ordinem* tale materia attraverso la scelta di non riconoscere i titoli nobiliari), che hanno disposto il mancato riconoscimento dei titoli nobiliari con la *ratio* di voler contribuire in tal modo alla realizzazione del principio costituzionale della pari dignità sociale di cui all'Art. 3 Cost.. Mentre è la *qualitas* non il titolo che assume principale rilevanza ordinamentale per l'Ordinamento Melitense, pur riconoscendo lo stesso anche i legittimi titoli nobiliari.

[34] In un certo senso ne rimane ancora una traccia tangibile e non trascurabile nella Legge d'Istituzione dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Legge n. 178 del 3 Marzo 1951), che rappresenta in qualche modo il cuore della

gono, per mezzo della sacralità della cerimonia religiosa (*infra Missam*) densa di significati rituali e simbolici, un qual cosa che si lega (in modo del tutto peculiare nell'Ordinamento Melitense) alla spiritualità ed alla vocazione del Religioso in armi[35] e del Cavaliere di Devozio-

disciplina in materia nell'Ordinamento Italiano, ed espressamente in vari punti: all'Art. 1 "È istituito l'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione."; ed anche all'Art. 5 si dispone come "Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.". All'evidenza di come anche l'Ordinamento Italiano continui a riferirsi idealmente a quei concetti valoriali ed etici che si perpetrano ininterrottamente nell'Ordinamento Melitense da quasi un millennio.

[35] Ricordava rettamente a proposito di questa peculiarità dei Cavalieri di Malta il Prof. Avv. GIUSEPPE CENERI JD, *L'Ordine Gerosolimitano di fronte alla Legge 7 Luglio 1866. Causa Romagnoli e Ordine Gerosolimitano. Corte d'Appello di Bologna [4 Marzo 1876].*, in Prof. Avv. GIUSEPPE CENERI JD, *Ricordi di Cattedra e Foro dell'Avvocato Giuseppe Ceneri Professore di Diritto Romano nell'Università di Bologna e Consigliere di Corte d'Appello*, Presso Nicola Zanichelli successore alli Marsigli e Rocchi, in Bologna, MDCCLXXVII., 1877., 538 pp., pp. 427-454, p. 433 "Abbiano pure un fine speciale: ai tre voti solenni aggiungano pur quello di portar l'armi per la Chiesa"; il portar l'armi nasce dai Cavalieri Professi nella storia e tradizione Melitense, rimanendo una caratteristica identitaria propria ed irrinunciabile comune a tutti i Cavalieri che militano nella e per la Chiesa di Cristo, una dicotomia quindi tra significato spirituale e materiale della caratteristica Militare dell'Ordine e dei Suoi Membri. Certo ne va intesa rettamente la funzione, anche evolutiva, che non può non tenere oggi nella debita considerazione San Bernardo da Chiaravalle, Doctor Mellifluus, Teologo, Padre dell'Ordine Cistercense [al secolo Bernardo le Saur dei Signori di Fontaine] (tra le versioni più recenti dell'Opra del Santo si segnala BERNARDO DI CLIARVAUX , *Il Libro della Nuova Cavalleria De Laude Novae Militiae*, BvS · Biblioteca di via Senato Edizioni, Milano, 2004, con testo originale a fronte, a cura del Prof. Franco Cardini DHist Ordinario di Storia Medievale nell'Istituto Italiano di Scienze Umane/Istituto di Studi Umanistici, 242 pp., Collana Biblioteca dell'Anima 5, ISBN 8887945675), con tratti comuni e differenti peculiarità di questi due Ordini Religiosi e Cavallereschi. Vale la pena ricordare come l'evoluzione storica ha poi visto confluire con Bolla del Pontefice Clemente V [al secolo S.E. Rev.ma Bertrand de Got dei Signori di Villandraut, Grayan, Livran e Uzeste Arcivescovo di Bordeaux] *Ad Providam Christi Vicari* de 2 Maggio 1312 i beni terreni dei disciolti Templari all'Ordine Gerosolimitano (con l'esclusione dei soli beni siti nei Regni di Castiglia, Aragona, Portogallo e delle Baleari dove vennero concessi per la guerra di *Reconquista* contro i Mori), mentre ai suoi Membri lo stesso Sommo Pontefice pose la scelta di poter tornare allo stato laicale o la loro traslazione nel corrispondete stato e grado negli stessi Giovanniti con Bolla *Considerantes dudum* del 6 Maggio 1312. È a tal fine anche opportuno ricordare come le disposizioni attinenti la pronuncia dei Voti dei Cavalieri Professi è stata in ultimo fissata con nuove disposizioni Pontificie (Breve *Militarem Ordinem Equitum S. Joannis Hierosolymitani* del Sommo Pontefice il Beato Pio IX del 28 Luglio 1854 [al secolo S.Em.za il Card. Don Giovanni Maria dei Conti Mastai Ferretti dell'Ordine dei Presbiteri del Titolo dei Santi Pietro e Marcellino]) Tali disposizioni hanno sancito una nuova base disciplinare per quanto attinente i Voti Semplici che vedeva da allora la possibilità da parte dei Cavalieri dell'eventualità di poter essere ammessi alla loro pronuncia solamente dopo i diciassette anni, unitamente alla statuizione che prevedeva la possibilità dell'emissione dei Voti Solenni solamente dopo dieci anni dalla pronuncia di quelli Semplici (da reiterarsi ogn'anno come ancora avviene sulla base dell'attuale disciplina di cui all'Art. 35 Cod.Melit. *Rinnovo dei Voti Temporanei* ma con i periodi di Voti Temporanei divisi in tre trienni senza poter eccedere i nove anni). Appare interessante riportare anche l'espressione dell'enunciato dei Voti Semplici contento nell'articolo in ultimo citato, il quale rappresenta che successivamente alla Sua formulazione successiva al Breve *Militarem Ordinem Equitum* aveva tale tenore: "Io NN. faccio voto a Dio Onnipotente alla Sua Immacolata Madre ed a S. Giovanni Battista, di osservare povertà, castità, e obbedienza a qualunque superiore mi verrà dato dal Sacro Ordine, e questi voti intendo fare a tenore della Costituzione di Sua Santità Pio PP. IX. emanata intorno alla emissione de' voti nel Sacro Militare Ordine Gerosolimitano la quale incomincia Militarem Ordinem Equitum.". Un tenore che rimane sostanzialmente immutato seppure con alcune modificazioni che ne rappresentano anche sotto questo aspetto il naturale rapporto dialogico per tali aspetti tra l'Ordinamento Canonico e quello Melitense, tant'è che come fu lo stesso Prof. Ceneri a puntualizzare l'attenzione del Pontefice alla peculiarità della Formula, il che appare palesemente la medesima ratio del Canone 578 dell'attuale

ne[36] Gerosolimitani. È tale condizione giuridica che rimane rilevante e necessaria per l'Ordinamento Melitense[37] qui ci si riferisce anche in senso tecnico quale qualità[38], unitamente

Codice di Diritto Canonico che attiene la disciplina degli Ordini Religiosi. Esplicita infatti rettamente il Prof. Avv. GIUSEPPE CENERI JD, *L'Ordine Gerosolimitano di fronte alla Legge 7 Luglio 1866. Causa Romagnoli e Ordine Gerosolimitano. Corte d'Appello di Bologna [4 Marzo 1876].*, in Prof. Avv. GIUSEPPE CENERI JD, *Ricordi di Cattedra e Foro dell'Avvocato Giuseppe Ceneri Professore di Diritto Romano nell'Università di Bologna e Consigliere di Corte d'Appello*, Presso Nicola Zanichelli successore alli Marsigli e Rocchi, in Bologna, MDCCLXXVII., 1877., 538 pp., pp. 427-454, p. 447 "La formola poi dei voti solenni che il Papa vuole inalterata « pro nuncupandis solemnibus votis antqua formula servetur, » è quella che leggesi negli statuti dell'Ordine al titolo 2 *del ricevimento dei Frati*"; a dimostrazione ancora una volta della paternale attenzione dei Sommi Pontefici alle specificità dell'Ordine senza lederne a tutt'oggi né la Sovranità né le specifiche prerogative conoscendone la preziosità per la Chiesa e per l'Umanità data la Sua identità. Nella sua attuale forma: "Io … faccio voto a Dio Onnipotente, invocando l'assistenza della Sua Immacolata Madre, di San Giovanni Battista e del Beato Gerardo, di osservare povertà e castità, e l'obbedienza, per un periodo di un anno (tre anni … per perpetuo), a qualunque Superiore che mi verrà assegnato dal Sacro Ordine e questi Voti intendo emettere a tenore degli statuti e delle leggi dell'Ordine di Malta." [secondo comma dell'Art. 37 del Codice Melitense *Formula della Professione religiosa*]. Un Breve Pontificio che pur come è stato già osservato (Prof. Avv. Giorgio CANSACCHI JD, *Malta (Ordine di).*, ad vocem in Diretto da ANTONIO AZARA e ERNESTO EULA, *Novissimo Digesto Italiano*, Unione Tipografico-Editrice Torinese · UTET, Torino, 1964, Volume X · MA - MU, 1056 pp., pp. 68-72, p. 71 "Il Papa Pio IX con Breve in data 28-VII-1854 fissò nuove disposizioni sulla pronuncia dei voti dei Cavalieri *professi*;") in unione con la tradizione di Professione dei Voti Semplici o Temporanei ricordava un Autore a riguardo al richiamato intervento paterno dell'allora Pontefice come ANTONIO CARTOLARI, *Cenni sopra Varie Famiglie Illustri di Verona*, I Vicentini e Franchini nelle Lor Case impressero., Verona, M · DCCC · LV ·, 1855., Edizione Seconda con Emendazioni ed Aggiunte, 160 pp., All'Eccellenza del Balì Fra Filippo dei Conti Colloredo Luogotenente del Magistero del Sacro Militar Ordine Gerosolimitano, Seconda Parte *Alcune Regole per ottenere la Nobiltà, ed altre per essere inscritti nell'Ordine Gerosolimitano e cenni intorno a' suoi Gran Mastri.*, pp. 101-156, p. 104 "Sua Santità l'immortale Pio IX. col suo venerando Rescritto del 28 Luglio 1854 ordinò che quelli, i quali vogliono legarsi all'Ordine co' tre voti (quanto però siano giunti agli anni sedici) facciano prima ei semplici, da rinnovarsi ogn'anno, da' quali, facendone inchiesta, possono essere sciolti. Quelli poi, che si mantengono nel loro proposto, passato un decennio possono fare i solenni.". Una situazione che rimane di fondo quasi inalterata se non per la divisione in periodicità triennali con l'intatta facoltà durante il periodo di Professione dei Voti Temporanei di ritornare al proprio ceto precedente allo scadere dei Voti professati, così come stabilito dalla attuale disciplina:

Codice Melitense (riformato nel 1997) Capitolo I I MEMBRI DEL PRIMO CETO · Sezione Terza *I Cavalieri Professi di Voti Temporanei* ·Art. 39 *Possibilità di abbandono della Religione alla scadenza dei Voti*

Allo scadere dei Voti Temporanei, il Cavaliere è libero di lasciare la Religione e di tornare al suo ceto precedente.

[36] Di Onore e Devozione o di Grazia e Devozione. Carattere di eccezionalità rispetto all'ordinario, ha la residuale posizione del Cavaliere di Grazia Magistrale, il quale per mezzo dell'esercizio delle prerogative di Sovranità del Gran Maestro riceve la nobiltà *ad vitam* (che ne colma la mancanza dalla nascita) e nel momento giuridico immediatamente successivo la stessa grazia magistrale interviene con la Ricezione (senza Processo Nobiliare) in presenza degli altri requisiti previsti dalle norme per tale categoria: entrambe interventi *in extraordinarietate*. Costituendo così tale caso l'esempio per eccellenza del principio *exceptio confirmat regualm* nell'Ordinamento Melitense. Si confronti anche la precedente nota 31 sul punto.

[37] Appare necessario chiarire come la condizione sia relativa al possesso in capo al soggetto della qualità giuridica di nobile così come configurantesi sino all'avvento dell'Ordinamento Repubblicano, per quanto attiene all'Italia e non i titoli nobiliari che sono cosa diversa in quanto non afferenti in sé alla qualità del soggetto che ne può essere investito per diritto di successione e per investitura da parte di un Sovrano che abbia effettivamente regnato. Quindi non la qualità dell'animo e/o delle azioni del soggetto che potrebbero essere qualificate per la loro nobiltà d'animo, che pur rimanendo un fatto onorevolissimo semplicemente costituisce altra cosa.

[38] Già il Prof. Avv. Giorgio CANSACCHI JD, ad vocem *Malta (Ordine di).*, in Diretto da ANTONIO AZARA e ERNESTO EULA, *Novissimo Digesto Italiano*, Unione Tipografico-Editrice Torinese · UTET, Torino, 1964, Volume X · MA - MU, 1056 pp., pp. 68-72, p. 9 p. 72 "Tutti i membri maschi dell'Ordine hanno la dignità cavalleresca, ne portano le

alle altre condizioni essenziali[39], anch'esse legate alle congiunte caratteristiche condizioni di ricezione. D'altronde la più antica raffigurazione esistente del Beato Fra' Gerardo Sasso Patrizio di Scala lo vede nella Basilica del Crocefisso di Amalfi rappresentato in giovane età ed in abiti signorili e militari, ovvero da cavaliere, tenente con la mano sinistra la Sua spada dal fodero e con la mano destra poggiata sul pomo dell'elsa; l'aureola segno tangibile anch'esso della qualità cristiana del Glorioso Fondatore dell'Ordine Gerosolimitano[40] ne rappresentano visivamente lo status giuridico. I requisiti posti ai fini della eventuale ricezione non costituiscono per la loro comprovata presenza un diritto in capo al soggetto Persona fisica all'essere ricevuta nell'Ordine[41]; in quanto non vi è un diritto soggettivo alla ricezione, mentre vi è un interesse legittimo nell'Ordinamento Melitense a mantenere il proprio Decoro e ricevere coloro i quali rappresentino, insieme all'aver provato ciò che l'Ordine richiede, una vocazione veramente Melitense in linea con i principi ordinamentali. Quanto appena illustrato rende ancora più chiara l'intrinseca prospettiva ordinamentale che sotto l'aspetto juspubblicistico si presenta nella sua tipicità quale ambito discrezionale del diritto amministrativo Melitense. I presupposti giuridici plurisecolari di questa normativa e della *ratio* di tale disciplina, ha un fondamento sovracostituzionale, come lo definiremmo oggi; costituiscono inoltre anche un parallelismo con il Diritto Canonico, nel quale al canone 578 C.i.C.[42] specificamente il Legislatore Ecclesiastico pone l'accento su quegli aspetti che ne costituiscono il patrimonio istituzionale[43], un patri-

relative insegne e possono indossare la corrispondente divisa.".

[39] A titolo d'esempio si ricordano qui la filiazione legittima e naturale, nonché Perfetta condotta Cavalleresca dell'Aspirante, &c.. L'anno di preparazione di cui all'Art. 109 del Codice Melitense introdotto con la riforma (del 28-30 Aprile 1997 dal Capitolo Generale Straordinario sotto il Gran Maestro S.A.Em.ma Fra' Andrew Willoughby Ninian Bertie).

[40] Pur non essendo elementi questi strettamente giuridici, hanno una loro indubbia valenza probante e ricostruttiva, cui diventa compito della scienza giuridica dover dare contezza.

[41] Come era sancito espressamente nella Carta Costituzionale del 1961 nell'Art. 8 al Paragrafo 3, non rappresentando in vero una novità ordinamentale, ma semplicemente la scelta espressiva di una norma già da secoli presente nell'Ordinamento Melitense con riguardo all'esplicitazione legata alle Prove di Nobiltà per le Categorie Nobiliari disponeva espressamente:

Titolo II I MEMBRI DELL'ORDINE · Articolo 8 *Diverse classi dei Membri dell'Ordine*

[*omissis*]

3 La presentazione delle «Prove» di nobiltà non costituisce un diritto ad essere ammessi nell'Ordine.

[42] Can. 578 - L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, nonché le sue sane tradizioni, cose tutte che costituiscono il patrimonio dell'istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi.

[43] Come rettamente anche ricordato da Prof. BRUNO MARTIN Cappellano Conventuale *ad honorem* del SMOM, Incaricato del Corso di Storia della Chiesa del Medioevo all'Università Cattolica di Lione, Rettore della Cattedrale di Saint-Étienne, *Presentazione*, in a cura di Mons. Prof. Fra' Luigi Michele de Palma PhD (Theol.) D.Phil. Cappellano Conventuale Professo del SMOM, Ordinario di Storia della Chiesa presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, *Primi testi normativi degli Ospedalieri*, Ecumenica Editrice, Bari, 2016, Melitensia 15, Prima Edizione Italiana con traduzione di Angela Sammarco Conte, Monografie del Centro Studi Melitensi sotto l'Alto Patrocinio di S.E. il Gran Priore di Napoli e Sicilia il Ven.do Balì Fra' Lugi Naselli di Gela, Collana diretta dal Mons. Prof. Fra' Luigi Michele de Palma PhD (Theol.) D.Phil. Cappellano Conventuale Professo del SMOM, 198 pp., ISBN 9788888758923, pp. 11-79, 79 "Noi seguiremo in questo modo le disposizioni del Concilio Vaticano II riprese nel Codice di Diritto Canonico del 1983, che chiedono agli istituti religiosi di riferirsi fedelmente al loro proprio patrimonio isituzionale[177]." si noti come anche il Martin si riferisce in nota al Can. 578.

monio, non solo meramente giuridico, che si fonda sulla prima comunità Hospitaliera Gerosolimitana[44] fondata dal Beato Fra' Gerardo Sasso Patrizio di Scala insieme al nucleo dei Suoi primi nobili *Confratres*[45] Amalfitani[46] già

[44] Abbé EUGÈNE ROQUETTE DE MALVIÈS Juris Canonici Professore., *Institutiones Juris Canonici Publici et Privati ad Usum Scholarum Accomodatæ*, Apud Jacobum Lecoffre et Socios Bibliopolas, Parisiis, MDCCCLIII., 1853., Opus Ill.mo ac Rev.mo DD. Petro Ludovico Parisis Episcopo Atrebatensi dicatum., 583 pp., *§ I. Religio S. Joannis Hierosolymitani*, pp. 552-554, p. 552 "Initia hujus Religionis non proprie militare fuere, sed hospitalaria." ora quanto scritto dal Prof. Roquette de Malviès appare inquadra perfettamente la questione, anche se necessita di una fondamentale linea esegetica. Necessità quest'ultima che si rende palese al fine di evitare errori interpretativi sul tema già frequenti in letteratura. L'affermazione dell'Abate da così la possibilità di chiarire un punto fondamentale: l'esistenza nella prima comunità di una predominanza caratterizzante dell'*Hospitalitas* rispetto alla caratteristica propriamente Militare degli inizi che aveva una funzione *de facto* servile e funzionale rispetto alla prima, realizzando una funzione di tutela con l'esercizio della forza coercitiva rispetto ai Pellegrini, ai Pauperes ed ai Signori Malati.

[45] *Confratres* di cui il primo nucleo fondante era di sicura maggioranza Amalfitana, com'è noto, ma per errore si tende, ponendo l'accento sul fatto che esercitassero la mercatura, a non ritenerli nobili. Sino al XIII inoltrato, almeno, l'esercizio della mercatura era cosa non infrequente ad esser esercitata dai nobili patrizi, in più d'una città meridionale della terra italica. Vale la pena di ricordare Messina e Reggio oltre alla menzionata Amalfi. Sta di fatto, tra l'altro, che non avrebbe avuto alcun senso, all'indomani della *Pie Postualtio* di S.S. Pasquale II Pont. Max., con la successione di Fra' Raiomondo du Puy (o del Podio) acchè si procedesse all'introduzione di norme che ex-novo andassero ad escludere i *Confratres* Hospitalieri dalla Santa Casa dell'Hospitale andando a porre ex-novo una norma che avrebbe impedito di lì in avanti l'accesso di quanti avrebbero avuto il medesimo status di chi li estrometteva. Alla luce del dato aggiuntivo, anch'esso poco considerato dalla storiografia e dalla ricostruzione giuridica moderna (con l'eccezione del Prof. GUGLIELMO DE' GIOVANNI CENTELLES JD Ordinario di Storia del Mediterraneo all' Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, *Il Fondatore degli Ospedalieri: 'Ego Geraldus servus Hospitalis Sanctæ Jerusalem'*, in *Annali della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon*, Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon Editrice, Città del Vaticano, 2003, Volume III, Tiratura Limitata, 287 pp., pp. 59-90, pp. 83-85), pare che non si riesca a cogliere il dato essenziale del valore normativo degli usi e di quelle che divengono consuetudini, oltre alla chiara evidenza che le norme trasposte nella forma scritta dal Secondo Maestro dell'Hospitale non potevano essere nate nel contesto temporale del solo Fra' Raimondo du Puy. Tra l'altro anche alla luce del fatto che, come è stato recentemente ricordato e ribadito dalla Prof.ssa FRANÇOISE VIELLIARD Archivista e Paleografa, Emerita di Filologia Romana de l'École Nationale des Chartes, *Note sull'edizione dei primi testi normativi secondo le raccolte di Guglielmo di Santo Stefano*, in a cura del Mons. Prof. Fra' LUIGI MICHELE DE PALMA PhD (Theol.) D.Phil. Cappellano Conventuale Professo del SMOM, Ordinario di Storia della Chiesa presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, *Primi testi normativi degli Ospedalieri*, Ecumenica Editrice, Bari, 2016, Melitensia 15, Prima Edizione Italiana con traduzione di Angela Sammarco Conte, Monografie del Centro Studi Melitensi sotto l'Alto Patrocinio di S.E. il Gran Priore di Napoli e Sicilia il Ven.do Balì Fra' Lugi Naselli di Gela, Collana diretta dal Mons. Prof. Fra' Luigi Michele de Palma PhD (Theol.) D.Phil. Cappellano Conventuale Professo del SMOM, 198 pp., ISBN 9788888758923, pp. 123-187, p. 123 "La regola degli Ospedalieri che era stata promulgata sotto il magistero di Raymond du Puy verso il 1140 e la sua conferma da una bolla di Eugenio III (1145-1153) sono scomparse dal XII secolo.". In particolare la posizione del Prof. de Palma, indubbiamente tra le più forbite, sul punto sembra sviata incolpevolmente dall'assioma per quel tempo ed in quel contesto storico-geografico errato di mercatura sinonimo di non nobile. Uno dei punti di forza del Patriziato Amalfitano (come delle altre Repubbliche Marinare) fu proprio la forma di governo ed amministrazione oligarchica, cosicché pare anche su questo punto poco realistico che la prima Comunità fondata da Fra' Gerardo Sasso potesse gestire il primo Xenodochio (situato tra l'altro nelle immediate pertinenze di Santa Maria Latina) con sforzi economici non trascurabili senza che tale gruppo fondante fosse di ceto nobiliare. Per convesso non vi sono elementi opposti che possano far ritenere o fondare una identità che non fosse prettamente nobiliare in questa prima comunità. Ancora sul de Palma, va notato, come la definizione di borghese non sia giuridicamente né storicamente fondata ed utilizzabile a quel tempo (ferme restando le difficoltà di utilizzo definitorio anche per il XIX secolo di tale termine) apparendo all'evidenza più puntuale quella di Onorati o Civili. Pare utile inoltre richiamare quanto già brevemente rammentato in nota 33

sopra richiamati. Una errata distorsione interpretativa potrebbe portare a vedere in questa scelta del sistema ordinamentale melitense una discriminazione, ma rimane emblematico quanto scritto dal grande Juris Consulto Rogadeo che è riuscito ad esprimere nella Sua tecnicità giuridica settecentesca la crucialità dei due elementi "La povertà, e la ubbedienza ingionte a' Professi, poco dopo la origine di quella pia adunanza si serbano tuttavia in vigore. Nell'atto che fu convertito in Ordine, s'introdusse la nobiltà de' Cavalieri, e la diversità de' vari cetj. Ambe queste introduzioni fondamentali dell'Ordine, considerato come tale, persistono secondo lo spirito della istituzione. E per dirlo in una parola, chiunque con occhio critico guardar voglia il sistema presente, ed il governo dell'Ordine, il vedrà del tutto uniforme alla sua origine ed istituzione. La qual

sulla valenza giuridica della ordinaria necessità della nobiltà di nascita per l'accesso alla classe dei *miles* nel mondo medievale che tra i giuristi rimane ormai pacificamente indiscusso dal XIX secolo; ciò non toglie ad ogni modo l'intrinseca valenza nonché l'apporto alla dialettica, necessaria nello studio giuridico-storico-ricostruttivo con altre scienze, e il contributo degli Studi del de Palma. Sui punti dialetticamente trattati: Mons. Prof. Fra' LUIGI MICHELE DE PALMA PhD (Theol.) D.Phil. Cappellano Conventuale Professo del SMOM, Ordinario di Storia della Chiesa presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, *Il Frate Cavaliere Il tipo ideale del Giovannita fra medioevo ed età moderna*, Ecumenica Editrice, Bari, 2007, Facoltà Teologica Pugliese · Studi e Ricerche 3 · Istituto Superiore di Scienze Religiose - Bari 'Odegitria', dedicato a Mons. Mario Sensi, 358 pp., ISBN 9788888758367, *Introduzione*, pp. 13-39 *I Giovanniti*, pp. 27-31, p. 30 "Lo sviluppo ultracentenario dell'Ospedale aveva operato una metamorfosi radicale dell'Ordine: nato come istituzione religioso-caritativa e borghese, esso era diventato un ordine religioso-militare e nobiliare. Entrambi i carismi e le due missioni si erano congiunte inseparabilmente, anche se la funzione militare appariva preponderante. La Militarizzazione dell'Ospedale ne aveva nobilitato il carattere e si presentava come una riaffermazione dell'endiadi nobile – cavaliere, il chi assunto da dimostrare costituiva la norma per accedere alla classe principale dei Giovanniti." si confronti sul punto la precedente nota 44 esplicativa a tal riguardo; sulla scia del precedente: MAGDA DE PINTO JD, *La riforma della Carta Costituzionale e del Codice*, in *Odegitria Annali dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Odegitria" Bari*, Ecumenica Editrice, Bari, 2011, 2010 · Anno XVII, 485 pp., pp. 171-218, p. 175 "L'Ordine, nato come istituzione religioso-caritativa e borghese, si trasforma in un ordine religioso-militare e nobiliare[7]." "[6] L.M. DE PALMA, *Il frate cavaliere. Il tipo ideale del Giovannita fra medioevo ed età moderna*, Bari 2007, p. 29." "[7] *Ibidem*, p. 30.".

[46] Abbé EUGÈNE ROQUETTE DE MALVIÈS Juris Canonici Professore., *Institutiones Juris Canonici Publici et Privati ad Usum Scholarum Accomodatæ*, Apud Jacobum Lecoffre et Socios Bibliopolas, Parisiis, MDCCCLIII., 1853., Opus Ill.mo ac Rev.mo DD. Petro Ludovico Parisis Episcopo Atrebatensi dicatum., 583 pp., *§ I. Religio S. Joannis Hierosolymitani*, pp. 552-554, p. 552 "Inter militares Ordines prima tum antiquitate originis" [*omissis*] "Huic primam originem dederant, ut fertur, mercatores quidam civitatis Amalphiæ in regno Neapolitano, qui Hierosolymis xenodochium quoddam extruxerant ad peregrinos ex cuncta Christianitate ad loca sancta, venerationis causa properantes suscipiendos. Capta mox a Christianis exercitibus Hierosolyma, belloque exinde ingruente inter Christianos et Infedeles, aliud caritatis genus a novis his hospitalariis susceptum est, seu priori adjunctum est, id est contra infideles sacræ militiæ professio." Il quale a Sua volta riprende in parte da Quando Reverendum P. ADRIANUS DAUDE SJ Ss. Theologiæ Doctor & in Celeberrima Universitate Wirceburgensi Historiarum Professor Publ. & Ord. nec non Facult. Theol. h. t. Decanus Admodum Reverendum & Perillustrem Dominum D. Henricum Christianum Ignat. De Brauns Insignis Eccl. Colleg. Evang. in N. M. Canonicum, Ss. Theolog. Baccalaureum Biblicum & Formatum, Supremo Doctoratus Theologici Gradu More Majorum Ritu Solenni Condecorabat, *Majestats Hierarchiæ Ecclesiasticæ a Summi Pontificis Regali Sacerdotio Cardinalium Eminentissima Purpura, Patriarcharum, Archi Episcoporum, Episcoporum Sacratiore Principatu Præsulum Minorum Sublimi Dignitate, Ecclesiarum Cathedralium Illustrissimo Splendore Collegiatarum Insigni Decore, Parochialium Pietate et Zelo, Totiusque Venerabilis Cleri Pulcherrimo Ordine ac Disciplina commendata, per Dissertationem Inauguralem Ex Dogmatibus Theologicis, Sacris Canonum Statutis Historia Ecclesiastica & Civili digestam proposita*, Typis Joannis Jacobi Christophori Kleyer Universitatis Typographi., Wirceburgi, MDCCXLV, 1745, 364 pp., *Sectio IV. Religiosi Ordines Equestres.*, pp. 278-303, *Hospitalarii.*, p. 280-281.

cosa forma uno de' pregi più singolari, e migliori del medesimo. Le giunte da tempo in tempo fatte hanno avuto per iscopo la osservanza della sua prima istituzione, la quale intatta in tutte le sue parti si ammira."[47]. Lo spessore analitico-ricostruttivo del Rogadero si trova ad avere ancora oggi una profonda valenza, ponendosi quale prezioso strumento interpretativo per le articolate complessità giuridiche melitensi.

I Cavalieri di Malta in quanto tali sono sempre stati e sono tutt'oggi Ufficiali, pur non esercitando più il proprio ruolo di comando all'interno dell'Armata, avendo dismesso storicamente l'Ordine la propria Forza Armata. I Cavalieri sono divisi in Ceti, Categorie, nonché in gradi secondo l'attuale definizione legislativa[48], tant'è che ciò è visibile più esplicitamente nell'Alta Uniforme così come ordinariamente nelle Insegne dalle quali si rendono visibili le suddette distinzioni anche con l'Abito da Chiesa (o cocolla). Le stesse Decorazioni[49] hanno la caratteristica di essere militari in quanto insegne di Cavalleria[50], rappresentando al contempo un grado ed una qualità per l'appunto. L'anzianità di Ricezione costituisce di per se grado, a parità di Ceti, Categorie e grado. La norma codicistica dell'Art. 130[51] rappresenta

[47] Avv. Fra' D. GIANDONATO ROGADEO CAVALIERE DI GIUSTIZIA DEL SMOM UJD JC, *De Ricevimento de' Cavalieri e degli altri Fratelli dell' Insigne Ordine Gerosolimitano della Veneranda Lingua d'Italia.*, Presso Vincenzo Orfino., Napoli, 1785., Con Licenza de' Superiori., 404 pp., *Del Ricevimento de' Cavalieri.*, pp. 1-3, p. 3.

[48] Giova ricordare come negli Statui del 1921 al Capo VI. *Dei Dignitari, Cavalieri e Membri dell'Ordine.* il Legislatore non fosse ricorso al solo termine definitorio di -grado- e -gradi- agli Art. 38° e Art. 39°, ma il termine classe ricorre con la sola funzione tecnica di distinguere le classi dei Donati (allora costituiti di prima, seconda e terza classe), ciò anche sulla scia del Codice di Rohan; invece nella Carta Costituzionale del 1961 al Titolo II *I MEMBRI DELL'ORDINE* l'Art. 8 porta già in legenda a carattere definitorio - *Diverse Classi dei Membri dell'Ordine* - nonché al primo comma lì dove la norma nuovamente statuisce "I Membri dell'Ordine sono divisi in tre classi" [*omissis*] "C) Terza Classe: Coloro che non emettono voti religiosi né promessa, i quali sono suddivisi in sei ceti: [*omissis*]". Nella vigente Carta Costituzionale (riformata nel 1997) il Legislatore Melitense mantiene la legenda del Titolo II *I MEMBRI DELL'ORDINE* modificando quella dell'Art. 8 che diviene - *I Ceti* - risultandone immutata la qualificazione della suddivisione primaria, mentre al termine Classi sostituisce la definizione di - Categorie -. Nel Codice invece si trova il riferimento ai gradi che nel Titolo II I MEMBRI DELL'ORDINE al Capitolo VII dedica in legenda ai *GRADI E ONORIFICENZE* e nell'Articolo 130 *Gradi dell'Ordine* specifica riguardo ai gradi quanto già disposto nell'Art. 8 della Carta Costituzionale.

[49] Così definite nel Capo IX. *Clausola Finale*. Art. 52° degli STATUTI DEL 1921, qualificabili alternativamente anche quali Insegne nell'accezione di ornamenti. Da intendersi primariamente il Collare (la Grande Decorazione per le Dame), il quale per ogni Categoria presenta le proprie differenti fogge, che si distinguono anche tra Cavalieri e Dame sulla base del principio di ciò che è più proprio dell'uno e dell'altra.

[50] Come già nel Codice di Rohan viene ricordato nella Consuetudine *Della Divisione de'gradi de' Fratelli dell'Ordine nostro* in *Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano Riordinato per Comandamento del Sacro Generale Capitolo Celebrato nell'Anno MDCCLXXVI. Sotto gli Auspici di Sua Altezza Eminentissima il Gran Maestro Fra Emanuele De Rohan.*, Nella Stamperia del Palazzo di S.A.E. per Fra Giovanni Mallia Suo Stampatore., MDCCLXXXII., 1782., Con Licenza de' Superiori., *Del Ricevimento de' Fratelli Titolo Secondo*, pp. 38-89, p. 38.

[51] Codice Melitense (riformato nel 1997) Capitolo VII GRADI E ONORIFICENZE · Articolo 130 *Gradi dell'Ordine*

Parag. 1 I membri di cui all'art. 8 della Carta Costituzionale appartenenti al primo e al secondo ceto, nonché alle categorie a), c), e) del terzo ceto, sono distinti nei gradi di:
a) Cavaliere o Dama;
b) Cavaliere di Gran Croce o Dama di Gran Croce.

Parag. 2 La dignità di Balì può essere conferita ai Cavalieri Gran Croce di Giustizia, ai Cavalieri Gran Croce di Onore e Devozione del secondo e terzo ceto, nonché ai Cardinali di Santa Romana Chiesa.

l'attuale asseto distintivo dei gradi nella divisione per Ceti, secondo la successione di cui si è poc'anzi fatta menzione.

I Cavalieri con la Ricezione nell'Ordine assumono quindi doveri, diritti e prerogative, mentre gli Ufficiali delle Forze Armate della Repubblica Italiana per mezzo del conferimento del grado[52]. A prescindere dal Loro ceto e classe (o categoria secondo il termine della norma dell'Art. 8 *I Ceti* della Carta Costituzionale) i Cavalieri, pur nella loro comune caratteristica soggettiva di *Miles*, non sono ordinariamente pubblici funzionari di diritto pubblico melitense, diversamente a come avviene per i Signori Ufficiali nell'Ordinamento della Repubblica Italiana[53] e similmente in molti altri Stati. Per mezzo dell'elezione e/o nomina ad un Ufficio i primi rivestono, per tutta la durata in carica, un pubblico ufficio di diritto melitense, ordinariamente superiore, in genere, a livello gerarchico, rispetto all'apparato amministrativo interno alle varie persone giuridiche pubbliche dell'Ordinamento Melitense. Ciò costituisce l'esempio tangibile di una distinzione tra dignità in senso stretto juspublicistico-melitense e l'esercizio all'interno dell'apparato amministrativo di una funzione, in quanto soggetti Persone fisiche, dipendenti pubblici in senso stretto.

Altra distinzione dal punto di vista del diritto amministrativo è quella che vede nell'Ordinamento della Repubblica Italiana gli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aereonautica e dei Carabinieri sulla base dell'Art. 16[54] della L. 10 aprile 1954 n. 113 avere tutta una serie di incompatibilità rispetto al loro status che per i Cavalieri di Malta ordinariamente non sussistono. La norma dell'Art. 148 del Cod.Melit.[55] sancisce invece

Parag. 3 Ai Cavalieri Gran Croce di Grazia e Devozione e Grazia Magistrale può essere conferita la distinzione della Fascia.

Parag. 4 Ai Cappellani Professi e ai Cappellani Conventuali "ad honorem" può essere conferito il grado di Cappellano di Gran Croce.

Parag. 5 La foggia delle insegne dei differenti ceti e gradi è fissata da norme regolamentari, approvate dal Gran Maestro con voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

[52] Come stabilito dall'Art. 1 della L. 10 Aprile 1954 n. 113.

[53] Uno per tutti Avv. L. MASSIMO GIRIODI, *I Pubblici Uffici e la Gerarchia Amministrativa*, in a cura del Pres. On.le Sen. Prof. VITTORIO EMANUELE ORLANDO Senatore di Diritto I Legislatura, Deputato dell'Assemblea Costituente ed ivi Presidente di due Commissioni, Presidente della Camera, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, Ministro di Grazia e Giustizia, Ministro della Pubblica Istruzione, Ordinario di Diritto Amministrativo nella Regia Università di Palermo, *Primo Trattato Completo di Diritto Amministrativo*, Società Editrice Libraria, Milano, 1900, Volume Primo, pp., pp. 221-446, *14. Gli ufficiali dell'esercito e dell'armata; gli ufficiali di porto ed i capitani di nave*, pp. 240-241, p. 240 "14. Sono pure pubblici funzionari tutti gli ufficiali dell'esercito e della marina militare dal grado di sottotenente o di guardia marina in su, a qualunque corpo o specialità d'arma essi appartengano; ".

[54] Titolo II *Ufficiali in servizio permanente* · Capo I *Impiego Disposizioni generali* · Art. 16 – Con la professione di ufficiale è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. È altresì incompatibile l'esercizio dell'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro. · Art. 17 – Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono quelle di: *a*) servizio effettivo; *b*) a disposizione; *c*) aspettativa; *d*) sospensione dall'impiego.

[55] Codice Melitense (riformato nel 1997) Titolo III IL GOVERNO - Capitolo V CONFERIMENTO DI CARICHE E INCOMPATIBILITÀ · Articolo 148 *Incompatibilità Personale*

Parag. 1 Le seguenti cariche non possono essere ricoperte dalle stesse persone:
- Membro del Sovrano Consiglio;
- Membro del Consiglio di Governo;
- Priore, Reggente;
- Luogotenente del Priore;

l'incompatibilità relativa all'esercizio di determinati offici all'interno dell'Ordinamento che soggettivamente non possono essere ricoperti dalla stessa Persona nel medesimo momento; disposizione che si integra in comminato disposto con l'Art. 14 dello Statuto Tipo dei Gran Priorati a condizione che il soggetto si trovi ad essere chiamato a ricoprire determinate cariche.

Tale genere di incompatibilità essendo sancita dalla norma codicistica, che oltre a configurarla le elenca, pone un esplicito divieto lì dove venga rilevata (in ipotesi) *ex-post* essa ha effetti *ex tunc* ed investe con la nullità gli atti amministrativi rilevanti compiuti dal soggetto in ragione dell'officio incompatibile. Ciò riguarda anche l'altra incompatibilità prevista dallo Statuto Tipo dei Gran Priorati che all'Art. 14[56] stabilisce le ulteriori incompatibilità soggettive all'interno della Persona giuridica del Gran Priorato, pur finendo per travolgere con i propri effetti soggetti che ricoprono cariche esterne alla soggettività juspubblicistica granpriorale. I casi specifici sono quelli che coinvolgono i Soggetti che ricoprono l'officio di Ambasciatore dell'Ordine presso la Repubblica Italiana o presso la Santa Sede, i Membri del Sovrano Consiglio ed il Presidente dell'ACISMOM secondo un ordine di elencazione gerarchico presente anche in questa disposizione normativa[57].

Nell' ipotesi in cui, una incompatibilità emergesse in seguito all'esercizio di due offici rientranti nelle ipotesi normative, investirà l'officio in ultimo accettato dal Soggetto con la perdita dello stesso, nonché gli effetti conseguenti in ordine alla nullità *ex tunc*, di cui si è fatto sopra cenno, con riguardo a tutti gli atti amministrativi compiuti in ragione dell'officio ricoperto pur in presenza della nullità normativamente oggettiva posta dalla disciplina positiva.

Non sussistono invece particolari incompatibilità con altri offici ed incarichi tra quelli che il Cavaliere ricopra nell'Ordine con quelli ricoperti in, o per un altro Ordinamento. Fa eccezione il Cavaliere di Giustizia che venga eletto ed accetti l'elezione a Gran Maestro in base ai requisiti di eleggibilità. L'Art. 135 Cod.Melit.[58]

- Procuratore;
- Vicario;
- Presidente di Associazione nazionale;
- Membro della Camera dei Conti, della Consulta Giuridica e dei Tribunali Magistrali;
- Avvocato di Stato.

Parag. 2 E' peraltro possibile svolgere contemporaneamente le funzioni di giudice dei Tribunali Magistrali e di membro della Consulta Giuridica.

[56] Statuto Tipo dei Gran Priorati (emendato con Decreto Consiliare N. 48780 del 25 Ottobre 2007) · *Incompatibilità* Art. 14

Le seguenti cariche non possono essere ricoperte dalla stessa persona:

Cancelliere,
Ricevitore,
Assistente Caritativo,
Ambasciatore presso la Repubblica Italiana o presso la Santa Sede,
Membro del Sovrano Consiglio,
Presidente dell'ACISMOM.

[Si noti: ACISMOM è l'acronimo di Associazione Cavaliere Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.]

[57] Secondo il medesimo principio che segue nelle altre elencazioni normative presenti nelle Carta Costituzionale e nel Codice Melitense.

[58] Codice Melitense (riformato nel 1997) Titolo III IL GOVERNO - Capitolo I IL GRAN MAESTRO · Articolo 135 *Incompatibilità della carica con altri offici*

Parag. 1 All'atto dell'accettazione dell'elezione a Gran Maestro restano vacanti tutti gli offici e le prerogative di cui il Gran Maestro era in precedenza investito nell'Ordine.

Parag. 2 Il Gran Maestro deve immediatamente rinunziare a qualunque altra attività incompatibile con la sua posizione.

per il quale nell'Ordinamento Melitense la norma codicistica prevede la perdita *ex nunc*, per effetto dell'accettazione, di qualsiasi altro officio che rimane per conseguenza normativa espressa vacante. Mentre la stessa norma appena citata sancisce l'obbligo da parte del Cavaliere eletto alla rinunzia immediata di qualsiasi attività che sia per propria natura incompatibile con la posizione[59]. Altro tipo di incompatibilità sussiste in ipotesi di abiura confessionale incompatibile con lo status e la qualità di Cavaliere, pur non avendo scelto il Legislatore Melitense di porre una norma positiva, essendo una incompatibilità implicita.

I Cavalieri di Malta rimangono nel loro status senza che esso cessi per limite d'età, a meno che non si incorra in fatti di gravità tali da giungere alla commina della massima sanzione, ovvero della radiazione dall'Ordine, il che costituisce la più grave pena irrorabile ad un Membro ed è un disonore; essa è paragonabile al *dishonourable discharge from service* (congedo con disonore dal servizio) per gli Ufficiali delle Forze Armate degli Stati Uniti d'America[60]. È la Pubblica Autorità Melitense ad esser preposta all'esercizio del potere disciplinare al di fuori dell'avvertimento o del rimprovero che spetta al Superiore del Cavaliere ovvero qualunque superiore in grado[61] *latu sensu* e il Superiore *stricto sensu*[62] relativamente all'officio ricoperto

[59] La norma riportata nella precedente nota parla specificamente di posizione in ragione del fatto che il Gran Maestro è Persona Mixta, e per tale ragione la Sua dignità ricomprende in un unico Soggetto più dignità che si riassumono nel titolo in lingua latina che ne riassume quelle principali: *Dei Gratia Sacræ Domus Hospitalis S. Johannis Hierosolymitani et Militaris Ordinis Sancti Sepulcri Dominici Magister humilis Pauperumque Jesu Christi Custos*. Quindi Egli oltre ad essere Capo di Stato, Sovrano, Principe del Sacro Romano Impero ed avere dignità nonché titolo di Cardinale dell'Ordine dei Diaconi; è Gran Maestro dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni Gerosolimitano (qui il riferimento della *Sacræ Domus Hospitalis S. Johannis Hierosolymitani* ovvero quale Casa dell'Hopsitale dei *Fratri Militi* fondata dalla prima comunità capeggiata dal Beato Fra' D. Gerardo Sasso Patrizio di Scala a Gerusalemme attorno al 1045), nonché *Magister Equitum Ordinis Sancti Sepulcri* vale a dire Gran Maestro dell'Ordine del Santo Sepolcro (che per Bolla *Cum solerti meditiatione* di SS il Pontefice Innocenzo VIII [al secolo S.Em.za il Card. Giovan Battista Cybo Patrizio Genovese dell'Ordine dei Presbiteri del Titolo di Santa Cecilia in Trastevere già del Titolo di Santa Balbina] del 5 Aprile 1489 venne accorpato e fuso nell'Ordine Giovannita), Custode dei Poveri di Gesù Cristo, Capo dell'Ordine al Merito Melitense. La citata Bolla Pontificia si trova integralmente edita in M.o Rev.do Padre SEBASTIANO PAULI Lucchese della Congregazione della Madre di Dio Storico dell'Ordine Gerosolimitano., *Codice Diplomatico del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano oggi di Malta Raccolto da Varj Documenti di quell'Archivio Per servire alla Storia dello stesso Ordine in Rodi ed in Malta e Illustrato con una serie Cronologica de' Gran Maestri, che lo governarono in quei tempi, Con alcune Notizie Geografiche, ed altre Osservazioni.*, Per Salvatore e Giandomenico Marescandoli, in Lucca, MDCCXXXVII., 1737., Tomo II, Con Licenza de' Superiori., A Sua Altezza Eminentissima il Principe Fra' Don Raimondo Despuig Gran Maestro de' Cavalieri Gerosolimitani., 645 pp., *Num. CXXXVI., Bolla d'Innocenzo Ottavo, in cui, dopo aver lodato la fortezza del G. M. e de' Cavalieri di Rodi nella difesa di quell'Isola, e l'avere astretto il Gran Sultano Bajazette a pagare all'Ordine un' annuo tributo per la custodia di Zinzimi suo Fratello, incorpora ed unisce all'Ordine Gerosolimitano quello del S. Sepolcro, e quello di S. Lazaro, e la Casa di Dio del Monte Morillon.*, pp. 160-164.

[60] Per un approfondimento sull'istituto Capitan RICHARD J. BEDNAR, JAGC U.S. Army Military Affairs Division Office of the Judge Advocate General of the Army, *Discharge and Dismissal as Punishment in the Armed Forces*, in Department of the Army, *Military Law Review*, Washington D.C., 1962, Pamphlet No. 27-100-16, 143 pp., pp. 1-42.

[61] Ceto, categoria e grado secondo le vigenti definizioni normative.

[62] Esclusivamente in tal senso Codice Melitense (riformato nel 1997) Capitolo VI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER I MEMBRI DEL SECONDO E TERZO CETO · l'Art. 124 *Preliminari del Procedimento Disciplinare*

Parag. 1 L'iniziativa del procedimento spetta al Superiore, il quale deve darne comunicazione alla Cancelleria del Gran Magistero.

da un Cavaliere e come traspare dalla norma oltre al suo carattere disciplinare militare intrinseco esso deve esercitarsi secondo lo spirito del Vangelo[63]. Diversamente le Commissioni Disciplinari sono competenti nella fase istruttoria per quanto attiene la sospensione o la radiazione secondo il disposto dell'Art. 122 del Codice[64], vigendo il principio della colpevole inosservanza quale metro per i Cavalieri del Secondo Ceto ai sensi del principio sancito nell'Art. 105 del Codice[65], fermo restando che il potere di infliggere tali misure spetta a S.A. Em.ma il Principe e Gran Maestro. A seguito del termine dell'Istruttoria da parte della Commissione Disciplinare competente (Art. 127 Cod. Melit.), che redige una relazione avente ad oggetto le risultanze del procedimento, rimette al Superiore (*strico sensu*) il fascicolo. Sarà poi il Superiore stesso nel caso in cui siano emersi fatti suscettibili di provvedimento (sospensione o radiazione) a rimettere il fascicolo al Gran Maestro. A quest'ultimo, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, spetterà la decisione finale nel merito ed in seguito alla quale, il procedimento amministrativo sarà concluso[66]. Mentre per quanto riguarda i Cavalieri di Giustizia, il Loro status di Religiosi porta con sé le norme disciplinari canonistiche particolari[67] unitamente a quelle specifiche dell'Ordinamento Melitense che ne costituiscono un *unicum* anche rispetto alla disciplina degli altri Ordini Religiosi. Il Gran Maestro essendo il Soggetto che detiene la dignità di Magistero, quale capo della Sua Sacra Religione Gerosolimitana, è come tale il Superiore dei Religiosi dell'Ordine ed a Lui spettano i poteri disciplinari e di vigilanza, coadiuvato dal Gran Commendatore[68] che è la Prima Alta Carica e rap-

[63] Codice Melitense (riformato nel 1997) Capitolo VI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER I MEMBRI DEL SECONDO E TERZO CETO · Articolo 121 *Avvertimento e rimprovero*
Per l'avvertimento e il rimprovero non occorre procedimento speciale, ma spetta al Superiore correggere o richiamare al dovere, secondo lo spirito del Vangelo.

[64] Codice Melitense (riformato nel 1997) Capitolo VI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER I MEMBRI DEL SECONDO E TERZO CETO · Articolo 122 *Commissione disciplinare*
Per l'istruttoria circa la sospensione e la radiazione, in ogni Priorato, Sottopriorato e Associazione è costituita una Commissione permanente disciplinare composta da tre membri e assistita da un segretario.

[65] Codice Melitense (riformato nel 1997) Capitolo V I MEMBRI DEL SECONDO CETO · Articolo 105 *Sanzioni disciplinari*
La colpevole inosservanza degli obblighi che derivano dalla Promessa comporta la applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli artt. 120 e seguenti.

[66] Le norme di riferimento sono quelle contenute nel Codice Melitense (riformato nel 1997) Capitolo VI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER I MEMBRI DEL SECONDO E TERZO CETO · Art. 125 *Procedimento disciplinare*, · Art. 126 *Svolgimento del procedimento disciplinare* · Articolo 127 *Delibera disciplinare* . Il Capitolo VI contiene anche altre norme che vanno dagli Art. 119 all'Art. 129, qui non specificamente riproposte anche in ragione del fatto che il presente scritto non si pone quale argomento principale quello di ricostruire in modo completo la disciplina dei Procedimenti disciplinari, motivo per il quale manca qui la trattazione della possibilità di esperire un eventuale ricorso per via giudiziale innanzi ai Tribunali Magistrali.

[67] Carta Costituzionale (riformata nel 1997) Titolo II I MEMBRI DELL'ORDINE · Articolo 9 *Doveri dei Membri*
Parag. 1 I Cavalieri e i Cappellani appartenenti al primo ceto emettono la Professione dei Voti di povertà, di castità e di obbedienza a norma del Codice, tendendo così alla perfezione evangelica. Sono religiosi a tutti gli effetti del Diritto Canonico e si attengono alle norme particolari che li riguardano. Non sono obbligati alla vita in comune.[*omissis*].

[68] Codice Melitense (riformato nel 1997) Capitolo VI LE ALTE CARICHE DEL GRAN MAGISTERO · Articolo 150 *Compiti del Gran Commendatore*
Parag. 1 Il Gran Commendatore:
a) coadiuva il Gran Maestro nell'osservanza dei carismi dell'Ordine e nella divulgazione e protezione della Fede, nella vigilanza sui Priorati e Sottopriorati, nella vigilanza sui membri del primo e del secondo ceto;

presenta una dignità canonisticamente equiparabile ad un Superiore Generale, in particolar modo rispetto agli altri Cavalieri Professi sotto quest'aspetto; non essendo esenti quei Cavalieri (sempre Professi) che ricoprano la prima dignità al di fuori delle Alte Cariche ovvero quella Granpriorale[69].

[*omissis*].

[69] Da intendersi in senso stretto la sola dignità apicale del Gran Priorato ovvero la figura del Ven.do Gran Priore, figura anch'essa singolare dell'Ordinamento Melitense che merita una separata trattazione analitica a parte data la Sua rilevanza ordinamentale. Vi rientrano inoltre in modo giuridicamente residuale, data la caratteristica non ordinarietà, di quei Cavalieri di Giustizia che si trovino ad esercitare la Luogotenenza Granpriorale e/o Vicario Granpriorale e/o Procuratore Granpriorale. Per quei Cavalieri del Secondo Ceto che si dovessero trovare a ricoprire le suddette Cariche di Luogotenente, Vicario o Procuratore si applicherà la disciplina in materia illustrata in precedenza in questo scritto.